



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 59/3 del 4.12.2018

Revisione e proroga al 2019 del Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali (PRIC) sulla sicurezza alimentare 2015-2018.

INTRODUZIONE

In considerazione dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale in materia, la Regione Sardegna è tenuta a predisporre e coordinare il Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC) in coerenza con la struttura e con i criteri fondanti del Piano Nazionale Integrato (PNI) di controllo pluriennale (o "*Multiannual National Control Plan*" nella traduzione originaria) di cui all'art. 41 e seguenti del Regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Il PRIC descrive il "sistema" dei controlli ufficiali svolti lungo l'intera filiera alimentare al fine di tutelare i cittadini dai pericoli di natura sanitaria e dalle pratiche produttive sleali. Dal momento che il PRIC rappresenta la declinazione operativa a livello regionale del PNI, esso è predisposto in modo che l'organizzazione dei contenuti sia coerente con quella del PNI ed è corrispondente allo stesso periodo di vigenza.

Nell'ottica del "controllo di filiera", le attività di controllo delle produzioni alimentari vengono integrate in una visione d'insieme con i controlli relativi ad altri ambiti di interesse che possono condizionare direttamente o indirettamente le produzioni agro-zootecniche (comprende quindi in particolare la sanità ed il benessere animale, l'alimentazione zootecnica, la sanità delle piante, oltre che alcune tematiche relative alla tutela dell'ambiente).

Il PRIC, fornendo un approccio coerente, completo e integrato ai controlli ed individuando criteri comuni per consentire di orientare i controlli ufficiali in funzione dei rischi, è un punto di riferimento fondamentale per tutte le amministrazioni locali coinvolte a vario titolo nella gestione e nello svolgimento dei controlli ufficiali, al fine di razionalizzare i controlli ed ottimizzare l'uso delle risorse disponibili.

Inoltre, il PRIC deve anche fornire una solida base informativa per il Ministero della Salute e, indirettamente, per i servizi ispettivi della Commissione Europea che ne devono verificare l'attuazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il PRIC rappresenta pertanto un documento ufficiale, che ha come principali destinatari il Ministero della Salute a livello nazionale, quale Autorità competente centrale, e le Autorità competenti locali e gli operatori del controllo ufficiale, a livello regionale.

Inoltre, la pubblicazione del PRIC sul portale della Regione Sardegna ne consente la libera consultazione da parte di tutti i portatori di interesse (*stakeholders*) e risponde quindi al requisito di trasparenza.

Il PRIC ha infatti come finalità principale, in linea con il PNI: la promozione di un approccio coerente, completo e integrato ai controlli ufficiali; l'individuazione delle priorità in funzione dei rischi e dei criteri per la categorizzazione del rischio; l'utilizzo delle procedure di controllo più efficaci, incoraggiando l'adozione delle migliori pratiche da parte di tutto il sistema dei controlli a livello regionale.

Il PRIC deve essere quindi completo, cioè deve comprendere tutti i settori ricadenti nella filiera della produzione alimentare e tutte le amministrazioni che ne abbiano competenza in ambito regionale, e deve essere tenuto in costante aggiornamento, a fronte dei cambiamenti strutturali o normativi ed in considerazione di nuove esigenze organizzative che subentrino nel periodo di vigenza.

Il processo di modifica ed adattamento del Piano alle mutate esigenze rientra perciò nel processo di miglioramento continuo (o "ciclo PDCA": *Plan - Do - Check - Act*):

In particolare, contestualizzando tale processo nell'ambito del PRIC, si possono identificare i seguenti punti focali:

- (*Plan*) il PRIC costituisce la fase di pianificazione complessiva, da cui scaturiscono le specifiche programmazioni di settore;
- (*Do*) sulla base delle programmazioni si procede alla fase di attuazione;
- (*Check*) la verifica del "sistema" avviene sia durante la fase attuativa, mediante lo svolgimento degli audit sulle Autorità competenti locali, sia a consuntivo, attraverso l'analisi critica dei dati di attività raccolti con i report annuali;
- (*Act*) alla luce dei risultati delle attività di verifica, si innesca quindi la fase di miglioramento del sistema.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il documento di revisione e proroga al 2019 del PRIC 2015-2018 è costituito dai seguenti Capitoli/Sezioni:

Capitolo 1. **Obiettivi strategici**

Capitolo 2. **Autorità competenti e laboratori ufficiali**

- 2.1. Autorità competenti
- 2.2. Laboratori ufficiali
- 2.3. Misure di coordinamento e cooperazione
- 2.4. Formazione

Capitolo 3. **Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali**

- 3.1. Alimenti
- 3.2. Mangimi
- 3.3. Sanità animale
- 3.4. Benessere animale
- 3.5. Sanità delle piante
- 3.6. Attività trasversali

Capitolo 4. **Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi**

Capitolo 5. **Audit delle Autorità Competenti**

Capitolo 6. **Criteri operativi e procedure**

- 6.1. Rispetto dei criteri operativi
 - 6.1.1. Sistema sanzionatorio
 - 6.1.2. Inquadramento giuridico del personale che effettua i controlli ufficiali
 - 6.1.3. Strumenti di verifica
- 6.2. Procedure documentate e registrazioni

Capitolo 7. **Riesame e adattamento del PRIC**

- 7.1. Revisione e aggiornamento del PRIC
- 7.2. Modalità rendicontazione e verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CAPITOLO 1. OBIETTIVI STRATEGICI

Gli Obiettivi di alto livello strategico per il PRIC 2015-2018, prorogato al 2019, sono:

- la tutela della sicurezza alimentare e della leale concorrenza nella commercializzazione di alimenti e mangimi mediante il mantenimento di un elevato livello di protezione della salute umana, della salute degli animali, e della sanità delle piante;
- la lotta ed il contrasto alle frodi e alla contraffazione degli alimenti e dei mangimi;
- la difesa delle produzioni agro-alimentari.

Tali obiettivi, strettamente interconnessi tra loro, verranno perseguiti da tutte le amministrazioni che partecipano al PRIC, in riferimento ai seguenti Obiettivi strategici di filiera:

- migliorare il coordinamento tra gli organi di controllo al fine di ottimizzare la pianificazione e la programmazione delle attività di contrasto alle frodi e agli illeciti a danno dei consumatori e degli operatori e di ricerca di contaminanti nei prodotti alimentari correlata con quella di monitoraggio in campo ambientale;
- raccordare i nodi delle reti di sorveglianza epidemiologica in un sistema integrato che consenta di mettere a disposizione le informazioni di governo utili ad assicurare la difesa sanitaria degli allevamenti, supportando le politiche di valutazione e di gestione dei rischi sanitari;
- rafforzare i controlli relativi ai requisiti di sicurezza alimentare e di qualità nei principali settori produttivi regionali.

Per i corpi di Polizia Giudiziaria, nel rispetto delle peculiari modalità di pianificazione e attuazione delle attività di controllo da essi svolte, gli obiettivi del PRIC avranno funzione di indirizzo.

Fermo restando che anche tutte le altre filiere produttive sono oggetto delle attività di controllo svolte da tutte le amministrazioni, secondo quanto descritto nel Piano e rendicontato nei report annuali, il perseguimento degli obiettivi strategici verrà valutato attraverso specifici obiettivi operativi (in particolare, quelli previsti nell'ambito di specifiche filiere individuate dal Piano Nazionale Integrato).

Gli obiettivi operativi verranno scelti in coerenza con le attività di controllo descritte nel Piano ed in considerazione degli ambiti di attività che si ritengano più significativi per il raggiungimento dei *target* prefissati negli obiettivi strategici. Inoltre, saranno tali da sottolineare il ruolo di tutte le amministrazioni che, nell'esercizio delle funzioni di competenza, concorrono alla tutela dell'igiene e della sicurezza, della qualità merceologica e dell'impatto ambientale delle produzioni agro-zootecniche, a partire dalla produzione primaria fino alla distribuzione, comprese le fasi di import-export e scambi comunitari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CAPITOLO 2. AUTORITÀ COMPETENTI E LABORATORI UFFICIALI

Nell'ottica dell'integrazione e della razionalizzazione delle attività di Controllo Ufficiale, il PRIC illustra i meccanismi con cui vengono assicurati la cooperazione ed il coordinamento nell'ambito di una stessa Autorità Competente a livello regionale e tra le diverse Autorità Competenti Locali e Regionale.

L'art. 4 del Regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce come le Autorità Competenti debbano garantire efficacia, efficienza e accuratezza dei controlli, adeguatezza delle strutture di supporto, nonché competenze adeguate alle funzioni. E pertanto, a garanzia dell'efficace svolgimento dei controlli ufficiali, un apposita sezione è riservata alle modalità con le quali verrà garantito che il personale che effettua i Controlli Ufficiali possieda le opportune qualifiche e riceva la formazione necessaria.

Con il dettaglio puntuale delle caratteristiche soggettive ed oggettive degli organi di controllo, sono stati infatti definiti specifici requisiti per garantire serietà, efficienza ed economicità ad una funzione così vitale, anche per i suoi riflessi negli scambi intracomunitari.

Relativamente ai Laboratori Ufficiali, l'articolo citato del Regolamento precisa che le Autorità Competenti devono infine assicurare la disponibilità di *“un'adeguata capacità di laboratorio (...) per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente”*.

Tali aspetti sono trattati nelle quattro sezioni che compongono il presente capitolo.

2.1. AUTORITÀ COMPETENTI

Le materie di interesse del PRIC (Alimenti, Mangimi, Salute e Benessere degli animali, Sanità delle piante) e quelle ad esse strettamente correlate (ad esempio, i fattori ambientali) ricadono nelle competenze di diverse Autorità ed Amministrazioni, sia a livello regionale che locale, e benché facciano parte di un documento di ampio respiro, va comunque considerato che il PRIC, in coerenza col Piano Nazionale, è finalizzato precipuamente a garantire l'effettiva attuazione dei Regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 882/2004 relativamente all'applicazione della legislazione alimentare ed al controllo e verifica del rispetto delle pertinenti disposizioni della legislazione medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, e delle norme sulla salute animale e delle piante e sul benessere degli animali.

Pertanto, si ritiene opportuno evidenziare che:

- in materia di Sicurezza Alimentare, il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, Attuazione della Direttiva n. 2004/41/CE, individua le Autorità Competenti nel Ministero della Salute, nelle Regioni e Province autonome e nelle Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

rispettive competenze; le stesse Autorità sono competenti in generale in materia di Igiene degli Alimenti, Sanità Pubblica Veterinaria e Polizia Veterinaria per gli interventi “ordinari”;

- in materia di Sicurezza Alimentare, Sanità Pubblica e Polizia Veterinaria, in caso di emergenza sanitaria, è inoltre attribuita specifica autorità anche ai Sindaci.

Nel livello regionale, presso la Direzione Generale Sanità dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale è individuato il “Punto di Contatto Regionale” per il PNI nel Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, all'indirizzo di: Via Roma 223 - 09123 – Cagliari, Tel. 070/6065288, email san.dgsan5@regione.sardegna.it (con i suoi tre Settori: di Igiene degli alimenti e bevande, Tel. 070/6065478; di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Tel. 070/6065232; di Sanità animale, Tel. 070/6065244). Il Punto di Contatto Regionale coordina le attività correlate al riesame e adattamento del PRIC ed alla valutazione dei report annuali, ovvero, attraverso i Settori nei quali è articolato il Servizio competente della Direzione Generale Sanità dell'Assessorato regionale della Sanità, cura la redazione e l'aggiornamento del PRIC mediante:

- il coordinamento delle attività, anche attraverso l'organizzazione di riunioni operative;
- la predisposizione e l'aggiornamento delle procedure e dei modelli di riferimento per la redazione e la trasmissione dei report.

2.2. LABORATORI UFFICIALI

L'art. 12 del Regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che i laboratori deputati ad “*eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali*” debbano essere designati solo se “*operano, sono valutati e accreditati conformemente alle norme europee: EN ISO/IEC 17025 (sui «Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura») e EN/ISO/IEC 17011 (sui «Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità»), tenuto conto dei criteri dei vari metodi di test contenuti nella legislazione sui mangimi e gli alimenti dell'Unione Europea*”. La puntuale scansione degli *standards* strutturali e soggettivi operata dal legislatore anche su questo specifico aspetto delinea quindi un nucleo di requisiti posti a garanzia di controlli (e controllori) efficaci, strutturati e corretti.

In Sardegna, la capacità di laboratorio dell'Autorità Competente Regionale e delle Aziende Sanitarie Locali, in qualità di Autorità Competenti Locali, è garantita dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Sardegna e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). Se si considera il ventaglio delle analisi necessarie al sistema specifico della Sicurezza Alimentare e della Sanità Pubblica Veterinaria, la capacità di laboratorio è però fondamentale assicurata dall'IZS della Sardegna attraverso prove accreditate. Le analisi sui campioni ufficiali vengono pertanto condotte, nella loro quasi totalità, presso i laboratori ufficiali della “rete IZS”,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

rappresentata a livello regionale dalla Sede centrale di Sassari e dalle Sezioni Diagnostiche di Cagliari, Nuoro e Oristano, disponendo di accreditamento multi-sito (specificamente rilasciato da Accredia con il certificato n. 0235). I relativi laboratori svolgono, fin dalla loro costituzione, test su matrici animali e sui prodotti di origine animale e, in forza del Decreto Ministeriale 27 febbraio 2008, anche compiti di “*controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati*” e di “*controllo delle acque destinate al consumo umano, delle acque minerali e di sorgente*”, in forza della Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 20/19 del 22 maggio 2013.

2.3. MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Al Punto di Contatto Regionale fanno capo le misure di coordinamento e cooperazione tra le diverse Amministrazioni coinvolte nel PRIC, con particolare riferimento all'adozione di meccanismi atti a garantire una cooperazione effettiva ed efficace ed il coordinamento delle attività nell'ambito della stessa Autorità Competente Regionale, nonché tra le diverse Autorità Competenti Locali responsabili per uno stesso settore. Tali meccanismi di coordinamento e cooperazione saranno pertanto assicurati con meccanismi formali (quali riunioni, comitati congiunti e gruppi di collegamento), nonché da specifici organismi strutturati (quali Commissioni, Comitati, ecc...) e da protocolli e procedure operative che, in particolare, stabiliscano i requisiti applicabili agli accordi o azioni congiunti.

2.4. FORMAZIONE

Il Punto di Contatto Regionale coordina e monitora infine i programmi adottati per garantire che il personale che effettua i controlli ufficiali possieda le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie per effettuare tali controlli in modo efficace. In particolare, al Punto di Contatto Regionale fanno capo le linee di indirizzo al fine di garantire che il personale che effettua i controlli riceva una formazione adeguata, si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenza ed abbia la capacità di praticare attività di cooperazione multidisciplinare, come previsto dal Regolamento (CE) n. 882/2004.

CAPITOLO 3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI

Il PRIC si propone di integrare ed ottimizzare in ambito regionale tutte le attività di controllo delle Autorità Competenti concernenti la sicurezza alimentare e dei mangimi, la sanità ed il benessere animale, nonché la sanità dei vegetali, attraverso una ricognizione completa e tendenzialmente esaustiva del complesso delle attività. Il Piano viene pertanto predisposto conformemente ai principi ed agli orientamenti contenuti negli artt. 41, 42 e 43 del Regolamento (CE) n. 882/2004 e della Decisione 2007/363 e, per quanto riguarda i controlli ufficiali, comprende l'insieme delle disposizioni



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

legislative relative ai mangimi e ai prodotti alimentari e non alimentari, compresi i sottoprodotti animali, agli alimenti, agli aspetti nutrizionali, all'agricoltura biologica, agli organismi geneticamente modificati (OGM), all'irradiazione, all'etichettatura, ai materiali a contatto con gli alimenti (MOCA), ecc... In materia di salute animale figura nel Piano anche l'insieme delle malattie animali e delle problematiche disciplinate al riguardo dalla legislazione comunitaria.

Il PRIC non rappresenta quindi una nuova entità da aggiungere alle molteplici attività di controllo ufficiale già esercitate sul territorio, ma lo strumento per l'integrazione e l'ottimizzazione di tali attività. Ciò premesso, in questo capitolo sono descritti gli aspetti salienti di tutte le attività che costituiscono il Sistema dei controlli ufficiali nelle stesse macroaree di interesse del PNI (Alimenti, Mangimi, Sanità animale, Benessere animale, Sanità delle piante, Attività trasversali) ciascuna suddivisa in diversi ambiti.

Nella pianificazione degli interventi si è tenuto conto anche degli aspetti innovativi introdotti dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 relativo alla "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)" che, nelle aree di intervento D ed E del suo Allegato I "Prevenzione collettiva e sanità pubblica" specifica gli attuali ambiti di intervento e le prestazioni da erogare, di seguito riportate:

(D) Salute animale e igiene urbana veterinaria

n.	Programmi/attività	Componenti del programma	Prestazioni
D1	Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali	<ul style="list-style-type: none">- Controllo delle strutture- Verifica della documentazione e della registrazione delle movimentazioni animali	<ul style="list-style-type: none">- Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Certificazioni- Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni- Rilascio pareri ed autorizzazioni
D2	Riproduzione animale	<ul style="list-style-type: none">- Controllo sulla riproduzione animale- Gestione dell'anagrafe degli operatori della riproduzione animale divisa per tipologia ed attività- Gestione istanze di registrazione, di riconoscimento e di autorizzazione	<ul style="list-style-type: none">- Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Certificazioni- Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni- Rilascio pareri ed autorizzazioni- Gestione delle anagrafiche
D3	Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale	<ul style="list-style-type: none">- Procedura di registrazione e autorizzazione delle aziende zootecniche- Gestione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende zootecniche e degli animali da reddito, divise per specie animali	<ul style="list-style-type: none">- Implementazioni anagrafiche- Certificazioni- Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni- Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

		<ul style="list-style-type: none">- Geo-referenziazione delle aziende	
D4	Controllo sul benessere degli animali da reddito	<ul style="list-style-type: none">- Controllo degli allevamenti e degli animali da reddito- Informazione degli operatori zootecnici- Controllo sulle condizioni di trasporto- Controllo sulla protezione degli animali durante la macellazione	<ul style="list-style-type: none">- Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni- Attività informativa e divulgativa- Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Rilascio pareri, certificazioni ed autorizzazioni
D5	Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali	<ul style="list-style-type: none">- Effettuazione dei piani di profilassi e di eradicazione regionali e nazionali- Attribuzione qualifiche sanitarie- Valutazione epidemiologica dei dati ai fini della programmazione dell'attività	<ul style="list-style-type: none">- Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Certificazioni- Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
D6	Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive diffuse animali	<ul style="list-style-type: none">- Registrazione di segnalazione di malattia infettiva di animali, anche sospetta, e/o di focolaio epidemico- Notifica di caso di malattia infettiva e/o di focolaio epidemico- Produzione di report periodici per la sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive animali- Verifica della biosicurezza e della sanità animale	<ul style="list-style-type: none">- Gestione di casi di malattia infettiva e/o di focolaio epidemico- Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Certificazioni- Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
D7	Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni animali	<ul style="list-style-type: none">- Analisi dei possibili scenari- Identificazione delle misure organizzative da adottare in rapporto ai diversi livelli di allarme- Predisposizione di procedure/protocolli locali per le operazioni di gestione e di estinzione del focolaio- Formazione del personale addetto ai sistemi di controllo	<ul style="list-style-type: none">- Piani di emergenza
D8	Sorveglianza sull'impiego del farmaco per uso veterinario e prevenzione della farmaco-resistenza	<ul style="list-style-type: none">- Piani di sorveglianza sul farmaco per uso veterinario- Controllo del corretto utilizzo del farmaco per uso veterinario:- Verifica delle registrazioni e della documentazione- Autorizzazione delle scorte- Autorizzazione alla detenzione e distribuzione- Registrazione transazioni e prescrizioni medico-veterinarie	<ul style="list-style-type: none">- Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Rilascio pareri ed autorizzazioni- Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni- Gestione delle anagrafiche



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

		<ul style="list-style-type: none">- Gestione delle anagrafiche delle strutture autorizzate e dei detentori di scorte	
D9	Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali d'affezione	<ul style="list-style-type: none">- Realizzazione ed aggiornamento dell'anagrafe canina e censimento delle colonie feline.- Sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti delle colonie- Controllo sanitario e del benessere degli animali d'affezione- Prevenzione dell'abbandono ed informazione per l'adozione consapevole	<ul style="list-style-type: none">- Esistenza di un'anagrafe aggiornata ed implementazione dell'anagrafe nazionale- Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Identificazione e iscrizione in anagrafe- Sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti delle colonie.- Censimento delle colonie feline- Attività informativa e divulgativa
D10	Igiene urbana veterinaria Controllo delle popolazioni Sinantropo Controllo episodi di morsicatura da animali e aggressioni da cani	<ul style="list-style-type: none">- Gestione di sistemi di sorveglianza relativi ai seguenti ambiti:<ul style="list-style-type: none">• zoonosi trasmesse in ambito urbano• gestione e classificazione delle morsicature da animali ed episodi di aggressione da cani	<ul style="list-style-type: none">- Interventi di profilassi e di controllo sulle fonti e i veicoli/vettori di trasmissione- Controllo animali morsiatori- Valutazione comportamentale dei cani morsiatori e aggressivi ai fini della tutela dell'incolumità pubblica
D11	Sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi	<ul style="list-style-type: none">- Sorveglianza e controllo degli Operatori del Settore dei Mangimi (OSM)- Controlli ai sensi Piano nazionale alimentazione animale- Registrazione e riconoscimento OSM- Gestione dell'anagrafe degli OSM divisa per tipologia ed attività	<ul style="list-style-type: none">- Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Certificazioni- Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni- Rilascio pareri e autorizzazioni- Gestione delle anagrafiche
D12	Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente	<ul style="list-style-type: none">- Gestione di sistemi di monitoraggio di sorveglianza epidemiologica- Valutazione di situazioni di rischio ed interventi di prevenzione	<ul style="list-style-type: none">- Interventi di profilassi e di controllo sulle fonti e i veicoli/vettori di trasmissione- Sorveglianza epidemiologica Report informativi/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
D13	Vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione	<ul style="list-style-type: none">- Aggiornamento dell'anagrafe delle aziende autorizzate di competenza- Attività di vigilanza periodica	<ul style="list-style-type: none">- Aggiornamento di un'anagrafe locale- Vigilanza su utilizzatori- Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti su



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

			allevatori e fornitori - Report di attività/rendicontazioni ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
D14	Soccorso degli animali a seguito di incidente stradale <i>Legge 281/91 art. 2 comma 12</i> <i>Legge 120/2010 art. 31 del Nuovo Codice della strada</i>	- Coordinamento degli Enti preposti e delle Associazioni per il recupero e la stabilizzazione degli animali d'affezione coinvolti in un incidente stradale	- Informazione all'utenza sulle modalità di accesso al sistema di primo soccorso

(E) Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori

n.	Programmi/Attività	Componenti del programma	Prestazioni
E1	Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente	- Processo di registrazione/riconoscimento - Gestione dell'anagrafe degli stabilimenti del settore alimentare (OSA) divisa per tipologia ed attività	- Gestione delle anagrafiche - Esecuzione dei prescritti sopralluoghi
E2	Sorveglianza sulle attività di macellazione e lavorazione della selvaggina	- Controlli sulla macellazione degli animali e sulla selvaggina destinata al consumo umano	- Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti - Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E3	Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti	- Audit - Ispezioni - Monitoraggio - Sorveglianza - Campionamento ed analisi - Provvedimenti conseguenti	- Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti - Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E4	Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti, in conformità con il piano nazionale integrato dei controlli	- Espletamento del Piano regionale residui - Espletamento del Piano OGM - Controllo dei contaminanti negli alimenti	- Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti - Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E5	Controllo sul ciclo di vita dei prodotti	- Controllo vendita/utilizzo fitosanitari e coadiuvanti dei fitosanitari	- Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

	fitosanitari e coadiuvanti dei fitosanitari, compreso il controllo dei residui	<ul style="list-style-type: none">- Controllo registri dei trattamenti- Analisi e valutazione dei flussi di vendita/utilizzo dei prodotti fitosanitari- Espletamento dei piani di controllo dei residui	<ul style="list-style-type: none">- Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E6	Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti Regolamento (CE) 882/04	<ul style="list-style-type: none">- Audit- Ispezioni- Monitoraggio- Sorveglianza- Campionamento ed analisi- Provvedimenti conseguenti	<ul style="list-style-type: none">- Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E7	Sorveglianza su laboratori che eseguono analisi per le imprese alimentari nell'ambito delle procedure di autocontrollo	<ul style="list-style-type: none">- Gestione dell'anagrafe dei laboratori- Audit- Ispezioni- Monitoraggio- Sorveglianza- Campionamento ed analisi- Provvedimenti conseguenti	<ul style="list-style-type: none">- Gestione delle anagrafiche- Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E8	Monitoraggio e sorveglianza sanitaria delle zone di produzione e o allevamento di molluschi bivalvi	<ul style="list-style-type: none">- Attività di monitoraggio e di sorveglianza effettuata sulle zone di produzione e/o di allevamento classificate dalla regione- Valutazione dei dati ed emissione di provvedimenti conseguenti- Attività di monitoraggio per la classificazione delle acque	<ul style="list-style-type: none">- Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E9	Sorveglianza su sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano	<ul style="list-style-type: none">- Gestione istanze registrazione/ riconoscimento stabilimenti- Gestione dell'anagrafe degli stabilimenti del settore sottoprodotti- Controllo ufficiale- Rilascio autorizzazioni trasporto	<ul style="list-style-type: none">- Gestione delle anagrafiche- Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E10	Gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano e alimenti per animali e gestione emergenze	<ul style="list-style-type: none">- Attivazione- Diffusione delle informazioni e verifica delle misure adottate dagli Operatori- Sorveglianza;- Provvedimenti conseguenti	<ul style="list-style-type: none">- Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni- Attuazione piani di emergenza
E11	Controllo su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti	<ul style="list-style-type: none">- Audit- Ispezioni- Monitoraggio- Sorveglianza	<ul style="list-style-type: none">- Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

		<ul style="list-style-type: none">- Campionamento ed analisi- Provvedimenti conseguenti	
E12	Ispettorato micologico <i>Legge 23 agosto 1993, n. 352</i>	<ul style="list-style-type: none">- Vigilanza su produzione e commercializzazione- Organizzazione delle attività a supporto della raccolta privata- Intervento in caso di sospetta intossicazione da funghi	<ul style="list-style-type: none">- Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni- Controllo delle specie fungine su richiesta
E13	Sorveglianza acque potabili	<ul style="list-style-type: none">- Mappatura fonti, impianti di approvvigionamento e reti di distribuzione degli acquedotti pubblici- Mappatura dei pozzi privati utilizzati nell'ambito di impresa alimentare- Vigilanza su impianti ed aree di rispetto	<ul style="list-style-type: none">- Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni
E14	Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari	<ul style="list-style-type: none">- Supporto all'indagine epidemiologica per l'individuazione dell'alimento a rischio- Controlli e campionamenti nei luoghi di produzione e/o somministrazione degli alimenti a rischio	<ul style="list-style-type: none">- Controlli ufficiali, altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti- Rendicontazioni/report informativi ai cittadini, operatori sanitari e istituzioni

Il PRIC è in sintesi riferito al complesso delle attività di controllo svolte nei diversi Piani ed ambiti d'interesse, con: specifiche norme di riferimento; ruolo delle Autorità Competenti; approcci specifici alla categorizzazione dei rischi; modalità di verifica dell'efficacia dei controlli ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004, con le modalità previste dall'Accordo Stato-Regioni relativo al funzionamento delle Autorità Competenti, recepito in Regione Sardegna con Delib.G.R. n. 19/31 del 14.5.2013.

Il PRIC, in linea col Piano Nazionale Integrato, individua 6 macroaree di riferimento:

- **Alimenti**
- **Mangimi**
- **Sanità animale**
- **Benessere animale**
- **Sanità delle piante**
- **Attività trasversali**

Il PRIC, attraverso le diverse attività di controllo ufficiale, si estrinseca pertanto nei seguenti Piani specifici (nazionali e comunitari con programmazione centrale e/o regionale).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.1. ALIMENTI

Il vigente PRIC è stato adottato sulla base della normativa sia comunitaria che nazionale, compreso il richiamato D.P.C.M. 12 gennaio 2017 *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*, al fine di garantire un sistema di controllo e di sorveglianza ufficiale sulle imprese alimentari, le quali debbono ottemperare alla legislazione alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza dell’attività di gestione dei suddetti controlli, che dovrà essere modulata tenendo conto dei sistemi di autocontrollo attuati, dei manuali di buona prassi adottati e della categorizzazione dell’impianto in base al rischio, secondo le istruzioni operative fornite in tal senso con la Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 1648 del 15.12.2016, avente per oggetto la *“Classificazione in base al rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 e del Regolamento (CE) n. 853/2004 ai fini dell’organizzazione dell’attività di controllo ufficiale sui prodotti alimentari”*.

In particolare, i controlli ufficiali sugli operatori del settore alimentare (OSA) sono svolti nell’ambito del *“Piano regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di Controllo Ufficiale degli alimenti”*, revisionato con Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 1486 del 28.12.2017, che si intende prorogato anche per il 2019 nelle more di una possibile ed ulteriore revisione. Tale Piano fornisce ai competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione dell’ATS Sardegna gli indirizzi per la pianificazione e la programmazione, oltre che per l’esecuzione e la rendicontazione, delle attività di controllo sugli OSA. Il Piano ha la finalità di contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici del PRIC e della legislazione vigente in materia di alimenti, ovvero quella di: prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi, siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente, garantire pratiche commerciali leali e tutelare gli interessi dei consumatori.

3.1.1. Alimentazione e nutrizione

I Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), specificamente competenti per le attività e controlli in materia di sicurezza nutrizionale, dovranno dare continuità ai programmi finora attuati. In particolare, il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, prorogato anch’esso per il 2019 con l’Intesa Stato-Regioni (Rep. Atti n. 247/CSR) del 21 dicembre 2017, ed il correlato Piano Regionale della Prevenzione (PRP) approvato con Delib.G.R. n. 30/21 del 16.6.2015, così come rimodulato e prorogato al 31 dicembre 2019 con Delib.G.R. n. 33/9 del 26.6.2018, pone per l’area dell’alimentazione/nutrizione particolare attenzione, tra gli altri aspetti, a due obiettivi strategici con particolare risalto nei programmi SIAN: l’incremento dei consumi di frutta e verdura, la tutela dei soggetti con allergie e intolleranze alimentari (comprese le persone celiache) e la promozione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'utilizzo del sale iodato nella popolazione generale. Per ottenere risultati su questi obiettivi occorre continuare a supportare programmi e politiche per la salute in grado di incidere anche sulla qualità delle produzioni alimentari e sui contesti di consumo in modo da migliorare le opportunità di scelta della popolazione.

I programmi per l'area della alimentazione/nutrizione si prefiggono quindi di dare continuità per il 2019 sull'intero territorio regionale alle azioni ed interventi in contrasto a fattori di rischio modificabili predisponenti a malattie croniche non trasmissibili, supportati dai correnti Sistemi di Sorveglianza nutrizionale che, all'interno dei più generali Sistemi di sorveglianza sulla salute e gli stili di vita, rappresentano strumenti indispensabili per analizzare i bisogni di salute e costruire le basi informative a supporto della programmazione degli interventi di prevenzione e per valutarne i loro risultati.

Dovrà inoltre continuare nel 2019 l'impegno al miglioramento della qualità nutrizionale nelle mense scolastiche secondo le indicazioni di cui alla Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 1567 del 05.12.2016, avente per oggetto le *“Linee guida regionali per la ristorazione scolastica”* del Programma 10.2: *“Promozione della sicurezza nutrizionale”* del PRP 2014-2018, anche con percorsi informativi/educativi che pongano attenzione, come si è detto, ai consumi di frutta e verdura, al contenimento nell'utilizzo del sale ed alla corretta porzionatura degli alimenti con il duplice obiettivo di migliorare l'adeguatezza degli apporti nutrizionali e di diminuire gli avanzamenti alimentari in un contesto in cui il valore educativo e culturale di tale percorso appare particolarmente rilevante.

Correlativamente, andrà mantenuta l'attività ordinaria e consolidata di controllo sulla ristorazione pubblica e collettiva, riservando un'adeguata attenzione nella formulazione/valutazione dei menù ed un efficace controllo sulla gestione del rischio nutrizionale da parte degli enti gestori. Per il 2019 si dovrà infine mantenere un buon livello di attenzione sulle problematiche della gestione delle diete speciali (allergie, intolleranze, ecc...) continuando le azioni di informazione e formazione per gli OSA, secondo le indicazioni di cui alla Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 558 del 08.6.2017, avente per oggetto le *“Linee guida regionali per la ristorazione pubblica ai fini della tutela dei soggetti con allergie e intolleranze alimentari (comprese le persone celiache) e per la promozione dell'utilizzo del sale iodato”*, e le indicazioni di cui alla Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 1403 del 26.11.2018, avente per oggetto le *“Linee guida regionali per la ristorazione collettiva extra-scolastica ed extra-ospedaliera ai fini della tutela dei soggetti con allergie e intolleranza alimentari (comprese le persone celiache) e per la promozione dell'utilizzo del sale iodato”*, sempre del Programma 10.2: *“Promozione della sicurezza nutrizionale”* del PRP 2014-2018.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.1.2. Acque potabili e acque minerali e di sorgente

L'attuale normativa di riferimento sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali e di sorgente, riguardo alla valutazione di accettabilità dei parametri microbiologici, è rappresentata dal D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176, e dal D.M. 10 febbraio 2015, come parimenti per i parametri chimici limitatamente alle acque minerali; per la valutazione di accettabilità dei parametri chimici delle acque di sorgente, si applicano invece, oltre alle disposizioni del predetto D.Lgs. n. 176/2011, anche quelle del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e s.m.i.

Mentre è di competenza del Ministero della Salute il riconoscimento della qualifica di "acqua minerale naturale" e di "acqua di sorgente", su conforme parere del Consiglio Superiore di Sanità, la vigente normativa attribuisce invece alle Regioni le funzioni concernenti l'autorizzazione all'utilizzazione ed all'immissione in commercio, nonché la vigilanza igienico-sanitaria. Alla Regione Sardegna competono quindi i controlli ufficiali sugli stabilimenti e sulla conformità delle dichiarazioni riportate in etichetta. Competono inoltre i controlli ufficiali in ottemperanza alle disposizioni ministeriali per: il campionamento, la metodologia analitica, la frequenza dei controlli microbiologici e chimico-fisici, così come programmati per la Regione Sardegna nelle indicazioni operative di cui al Paragrafo 6.1.6 relativo ai "*Controlli sulle acque destinate al consumo umano e sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari*" ed al Paragrafo 6.1.7 relativo ai "*Controlli sulle acque minerali naturali e di sorgente*" della Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 1486 del 28.12.2017, avente per oggetto: "*Piano regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di Controllo Ufficiale degli alimenti (anni 2015-2018). Revisione per l'anno 2018*".

Un aspetto particolare è infine presidiato, parallelamente al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, normato dal su detto D.Lgs. n. 31/2001 e s.m.i., con le indicazioni di cui alla Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 1128 del 17.10.2018, avente per oggetto l'adozione del "*Programma regionale di controllo per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (2018-2020)*" del Programma 10.1: "*Integrazione dei controlli sulla sicurezza alimentare*" del PRP 2014-2018 così come rimodulato e prorogato con Delib.G.R. n. 33/9 del 26.6.2018.

3.1.3. Additivi Alimentari

È prorogato per il 2019 il Piano Regionale dei controlli ufficiali degli additivi alimentari tal quali e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale predisposto a livello regionale in conformità al Piano Nazionale di Controllo Ufficiale degli additivi alimentari con Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 700 del 30.6.2016, avente per oggetto: "*Piano regionale riguardante il controllo ufficiale degli additivi alimentari tal quali e nei prodotti*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

alimentari (anni 2016-2018)” con lo scopo di programmare e coordinare le attività volte sia alla verifica della conformità alla normativa, sia alla valutazione dell’esposizione del consumatore agli stessi additivi, al fine di assicurare che i controlli siano eseguiti in qualsiasi fase della filiera alimentare sugli additivi alimentari tal quali e negli alimenti di origine vegetale e animale.

3.1.4. Micotossine

Continua per il 2019 il “*Piano regionale di controllo ufficiale delle micotossine negli alimenti (triennio 2016-2018)*” di cui alla Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 1555 del 02.12.2016, così come revisionato con Determinazione dirigenziale del medesimo Servizio n. 458 del 18.5.2017. Tale Piano si prefigge l’obiettivo di fornire ai competenti Servizi delle ASSL indicazioni relative al controllo ufficiale del contaminante “micotossine” nei prodotti alimentari, basate sull’analisi dei rischi ed ha, altresì, lo scopo di programmare e coordinare le attività volte sia alla verifica della conformità alla normativa, sia alla valutazione dell’esposizione del consumatore. Esso è focalizzato sull’attività di campionamento destinata alle fasi di produzione/trasformazione/distribuzione di specifici prodotti alimentari. Tale elaborazione consentirà di verificare il sistema di gestione dei rischi sul territorio regionale e, quindi, di rivalutare i rischi ai fini di una successiva pianificazione.

3.1.4. Latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione

Con l’Intesa Stato-Regioni (Rep. Atti n. 103/CSR) del 20 marzo 2008 e la correlata Delib.G.R. n. 44/36 del 14.12.2010, integrata e aggiornata con Delib.G.R. n. 53/4 del 29.12.2014, sono state definite le “*Linee guida regionali dirette a garantire la sicurezza alimentare, a livello di produzione e commercializzazione, del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione*”, cui ha fatto seguito il programma di revisione di cui alla Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 825/Det/18 del 15.01.2016. Tali linee guida regionali sono rivolte sia agli OSA coinvolti nella filiera produttiva lattiero casearia (allevatori e trasformatori), sia alle autorità competenti allo svolgimento dei controlli ufficiali; in particolare, le linee guida definiscono le interazioni tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella sicurezza alimentare, fissando: le procedure da adottare per l’esecuzione dei controlli, le procedure da impiegare per la notifica delle non conformità del latte rispetto al tenore di germi e di cellule somatiche previsti dalla norma comunitaria, le azioni da porre in essere in caso di non conformità, sia a carico dell’azienda zootecnica di produzione del latte, sia a carico degli stabilimenti di trattamento e/o trasformazione.

3.1.5. Molluschi bivalvi vivi

La molluschicoltura rappresenta nella Regione Sardegna una realtà rilevante. Si porta dietro rischi connessi alla fisiologia dei molluschi bivalvi stessi, in quanto organismi filtratori che possono contaminarsi dal punto di vista biologico, bio-tossicologico e chimico; inoltre, tali rischi si accompagnano al contesto idrogeologico costiero in cui questi organismi vivono, che riceve corpi



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

idrici dulciacquicoli apportatori di nutrienti e di potenziali inquinanti, soprattutto di natura microbiologica; a ciò si aggiunga il ciclico accumulo di biotossine algali nelle zone di produzione/allevamento che, anche negli scorsi anni, hanno interessato diversi comparti marino-costieri regionali. Il controllo della filiera produttiva dei molluschi bivalvi vivi, a partire dalla produzione primaria fino ai Centri di Depurazione (CDM) e Spedizione (CSM), rappresenta pertanto un'attività imprescindibile per la verifica di salubrità del prodotto per il consumo umano, demandata al "*Piano regionale di controllo ufficiale sulla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi*" di cui alla Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 296 del 08.4.2016 che, nelle more della possibile sua revisione, si intende al momento prorogato anche per il 2019.

3.1.6. Funghi (attività degli Ispettorati Micologici)

Le linee guida nazionali concernenti l'organizzazione del SIAN emanate con D.M. 16 ottobre 1998 prevedono che al suo interno sia organizzato un Centro di Controllo Micologico (o Ispettorato Micologico) operativo nel campo della prevenzione delle intossicazioni da funghi. Nella Regione Sardegna la materia è stata disciplinata con Determinazione dirigenziale del Servizio Prevenzione n. 558 del 21.6.2011, avente per oggetto: "*Linee di indirizzo per l'organizzazione ed il funzionamento degli Ispettorati Micologici*", tuttora vigenti relativamente a: il controllo ufficiale dei funghi posti in commercio e alla certificazione per la commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei e sulla commestibilità, con determinazione delle specie fungine, presentate dai privati cittadini/raccoglitori e/o dai diretti consumatori, nonché riguardo alla consulenza ad ospedali e strutture di emergenza in occasione di sospetta intossicazione da funghi.

3.1.7. Fitosanitari (Controlli Ufficiali sui residui in alimenti di origine vegetale e animale)

Il vigente programma regionale di controllo dei residui di fitosanitari negli alimenti è stato predisposto con Determinazione dirigenziale del Servizio Prevenzione n. 1458 del 11.12.2014, avente per oggetto: "*Piano Regionale di controllo ufficiale sulle matrici alimentari, sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari (anni 2015-2018)*" ed ha tenuto conto delle indicazioni contenute nella programmazione nazionale (di cui al D.M. 23 dicembre 1992 e s.m.i.). Nelle more della riprogrammazione del Piano, che tenga anche conto delle sopravvenute indicazioni comunitarie (di cui al Regolamento UE n. 2017/660), le Autorità Competenti per le matrici di origine vegetale (SIAN) e per matrici di origine animale (Servizi Veterinari) opereranno prorogando per il 2019 i contenuti del vigente Piano, tenendo conto degli indirizzi operativi per l'attività di controllo ufficiale sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari, nonché sulla ripartizione delle matrici da campionare, predisposti annualmente dal Ministero della Salute.

3.1.8. Organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In applicazione del Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di OGM negli alimenti, con Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 1347 del 10.11.2016, avente per oggetto: "*Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di Organismi Geneticamente Modificati negli alimenti (triennio 2016-2018)*" è stato predisposto il correlato Piano regionale che, così come articolato in: organizzazione delle ispezioni, numerosità dei campioni, criteri seguiti per la ripartizione del numero dei campioni e della tipologia dei prodotti alimentari da sottoporre al controllo, modalità di campionamento adottate, è nel suo complesso prorogato per il 2019.

3.1.9. Alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

I controlli sulle radiazioni ionizzanti proseguiranno nel 2019 secondo le indicazioni del "*Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di alimenti di origine animale e vegetale sottoposti a trattamento con radiazioni ionizzanti (anni 2016-2018)*" di cui alla Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 545 del 30.5.2016, redatto in armonia a quanto disposto nel correlato Piano nazionale. Risulta in ogni caso opportuno continuare ad effettuare le indagini e i controlli su quei prodotti di importazione a criticità elevata in relazione al fenomeno della contaminazione radioattiva e del possibile accumulo.

3.1.10. Ricerca di residui

Anche il vigente Piano regionale di controllo su talune sostanze (non autorizzate e/o ad effetto anabolizzante, medicinali veterinari e agenti contaminanti) e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, adottato con Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 1446 del 21.12.2017, avente per oggetto: "*Piano Regionale Residui 2018, in applicazione del D.Lgs. 16 marzo 2006, n.158, e successive modifiche*", unitamente alla Determinazione dirigenziale del medesimo Servizio n. 1434 del 21.12.2017, avente per oggetto: "*Piano Regionale di monitoraggio mediante Test Istologico (anno 2018)*", è da intendersi prorogato per il 2019 nelle more del recepimento del prossimo Piano Nazionale Residui, quale piano di sorveglianza (del processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale) che mira a: svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate ed i casi di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate, verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari, di antiparassitari nonché di agenti contaminanti per l'ambiente con i limiti massimi di residui o i tenori massimi fissati dalle normative comunitarie e nazionali. Il Piano è strutturato infatti tenendo conto delle prescrizioni del D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158, e s.m.i. per quanto riguarda i livelli e le frequenze di campionamento e le procedure per il prelievo ufficiale e la gestione dei campioni.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.1.11. Materiali ed oggetti destinati al contatto con alimenti (MOCA)

I Controlli Ufficiali in materia di MOCA sono stati interessati da significativi aggiornamenti nel corso del 2017. Per quanto riguarda la programmazione dei relativi campioni per analisi, la Regione Sardegna ha infatti pianificato i controlli in virtù dell'elevata attenzione per detta filiera di controllo attraverso lo specifico Paragrafo 6.1.4 sui "Controlli ufficiali negli stabilimenti degli operatori economici del settore dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA)" all'interno della richiamata Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 1486 del 28.12.2017, avente per oggetto: "*Piano regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di Controllo Ufficiale degli alimenti (anni 2015-2018). Revisione per l'anno 2018*". Ciò premesso, i SIAN devono proseguire in ogni utile iniziativa finalizzata alla costituzione di una anagrafica degli operatori economici del settore dei MOCA al fine di svolgere le attività di controllo ufficiale conformemente alle disposizioni generali di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali" ed a quelle specifiche di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ed al Regolamento CE n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Le tipologie di imprese da sottoporre a controllo ufficiale sono infatti prioritariamente: i produttori di MOCA, gli importatori di MOCA ed i depositi all'ingrosso di MOCA. Tuttavia, anche per il 2019 i controlli dovranno essere estesi anche sui produttori di alimenti (impianti registrati e riconosciuti CE) che utilizzano MOCA e sui rivenditori di alimenti (impianti registrati) che utilizzano MOCA, nel corso dei controlli ufficiali su dette tipologie di imprese alimentari.

3.2. MANGIMI

Anche con la normativa comunitaria e nazionale in tema di sicurezza nel settore dell'alimentazione animale si sottolinea l'importanza del controllo della filiera, che deve essere quindi basato su un approccio completo ed integrato sull'intera catena alimentare, dall'alimento per l'animale all'alimento per l'uomo. I Controlli Ufficiali sono finalizzati a: verificare la rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di alimenti per animali e di ogni altra sostanza impiegata per la produzione di alimenti per animali o nell'alimentazione degli animali, assicurare i controlli sulla filiera dell'alimentazione animale anche in funzione degli effetti dell'alimentazione sullo stato di salute e del benessere animale, verificare la corretta applicazione delle procedure di rintracciabilità dei prodotti e verificare la corretta etichettatura dei mangimi. A tale proposito è necessario che tutti gli Operatori del Settore dei Mangimi (OSM) compresi quelli che destinano i propri sottoprodotti come materie prime per mangimi agli OSM, siano registrati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1831/2003



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, o siano riconosciuti, ai sensi dell'art 10 del medesimo Regolamento, e siano pertanto inclusi negli appositi elenchi nazionali gestiti attraverso il Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare e la Sanità Animale (SINVSA).

3.2.1. Controlli Ufficiali sull'alimentazione degli animali (PRAA)

Lo strumento operativo col quale effettuare la vigilanza e controllo nel settore mangimi è il vigente Piano Nazionale di controllo ufficiale sull'Alimentazione degli Animali (PNAA), che trova applicazione nella Regione Sardegna con la Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 247 del 22.3.2018, avente per oggetto: *“Approvazione del Piano regionale (PRAA) di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali (anni 2018-2020). Approvazione del programma regionale di campionamento per l'anno 2018”*.

Il programma di controllo sugli OSM prevede l'esecuzione di sopralluoghi ispettivi, effettuati senza preavviso ed in base alla categorizzazione del rischio degli OSM, presso: gli operatori registrati ai sensi dell'art 9 del Regolamento (CE) n.183/2005, gli operatori riconosciuti ai sensi dell'art. 10 del medesimo Regolamento e gli operatori del settore dei mangimi medicati. In riferimento alle ispezioni presso gli OSM che producono e/o commercializzano prodotti non conformi, le ASL territorialmente competenti sono infatti tenute a verificare il rispetto delle condizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di tali prodotti non conformi. Per quanto riguarda il settore dei mangimi medicati e/o additivi, l'attività di vigilanza negli impianti di produzione dovrà essere modulata tenendo conto dei sistemi di autocontrollo attuati, dei manuali di buona prassi adottati e della categorizzazione dell'impianto in base al rischio, che dovrà essere modulata tenendo conto dei sistemi di autocontrollo attuati, dei manuali di buona prassi adottati e della categorizzazione dell'impianto in base al rischio, secondo le istruzioni operative fornite in tal senso con la Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 9 del 13.01.2017, avente per oggetto la *“Classificazione in base al rischio dei mangimifici registrati e degli stabilimenti del settore mangimistico riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005, ai fini dell'organizzazione dell'attività di controllo ufficiale sui mangimi”*.

I sopralluoghi ispettivi sono rappresentati da: ispezioni mirate (programmate annualmente ed effettuate con regolarità), ispezioni su sospetto (non programmate, ma effettuate sulla base di fondato sospetto di irregolarità) e ispezioni extrapiano (effettuate sulla base di esigenze epidemiologiche e/o di ricerca) Tali attività vengono trasmesse dal Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Sardegna al Ministero della Salute, secondo cadenze prestabilite e mediante la scheda ispezioni (con gli esiti delle ispezioni mirate, delle ispezioni su sospetto e di quelle extrapiano).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.3. SANITÀ ANIMALE

La normativa generale di riferimento in materia di funzioni del Servizio Veterinario di Sanità Animale (SA) che attualmente bisogna considerare nell'organizzazione dei Controlli Ufficiali sono il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., unitamente al richiamato D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*".

Nell'ambito del Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015-2018 di cui alla Delib.G.R. n. 18/15 del 21.4.2015 sono richiamate alcune specifiche attività in materia di sicurezza alimentare per le quali il Servizio di SA è individuato come Autorità competente. In particolare, integrandosi a pieno con le altre attività di specifico interesse, vi sono quelle di controllo in materia di anagrafi zootecniche e quelle relative alle malattie infettive soggette a denuncia e sottoposte a particolari Piani di Controllo, perché considerate rilevanti nell'ambito della sicurezza alimentare o della tutela degli interessi economici della filiera alimentare.

3.3.1. Controllo sulle anagrafi zootecniche

Il controllo sulle aziende zootecniche, in materia di identificazione e registrazione degli animali, è uno dei capisaldi della sicurezza alimentare, come anche previsto dall'art. 18, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 178/2004 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Norme specifiche hanno definito le regole per l'identificazione delle singole specie animali e per la loro rintracciabilità (ad esempio: il Regolamento CE n. 1082/2003 e s.m.i. per i controlli negli allevamenti di bovini, il Regolamento CE n. 1505/2006 per i controlli negli allevamenti ovi-caprini, il D.Lgs. n. 200/2010 per gli allevamenti di suini, il D.M. 13 novembre 2013 relativo all'anagrafe informatizzata delle aziende avicole per il controllo delle stesse, ecc...). Tutte le attività di registrazione delle aziende zootecniche, identificazione degli animali, controlli nelle aziende e tutta la gestione delle profilassi prevista per alcune malattie denunciabili ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954), la cui esecuzione sia regolata da specifica normativa, prevedono apposita registrazione nella Banca Dati Nazionale (BDN) del Sistema Informativo Veterinario. Fermo restando le responsabilità che le normative vigenti attribuiscono agli OSA nell'ambito dell'igiene e della sicurezza alimentare, e che tra questi sono compresi anche i titolari delle aziende zootecniche, l'Unione Europea ha stabilito modalità di controllo da attuarsi a campione nelle aziende zootecniche secondo procedure standardizzate.

3.3.2. Malattie infettive degli animali

La vigilanza ed il controllo delle malattie infettive degli animali (comprese le zoonosi) competono alla Sanità Pubblica Veterinaria (ferme restando le responsabilità in materia di comunicazione dei casi sospetti o accertati di malattie infettive denunciabili che è in capo ai soggetti elencati al secondo



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

capoverso dell'art. 2 del D.P.R. n. 320/1954). Nel richiamato D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei LEA, la salute animale è prevista tra i livelli essenziali di assistenza. In particolare, nell'allegato 1 punto D, rientrano in questa categoria le prestazioni previste, ad esempio: al punto D5 "Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali", al punto D6 "Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali", al punto D7 "Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni animali", ecc...

➤ **Profilassi delle malattie dei ruminanti**

- Tra gli obiettivi assegnati a Servizi Veterinari della Regione Sardegna e prorogati per il 2019 vi è il mantenimento in tutto il suo territorio della qualifica di Ufficialmente Indenne da **Brucellosi ovi-caprina**, **Brucellosi bovina**, **Leucosi bovina enzootica** ed il raggiungimento (per quota/parte del suo territorio) ed il mantenimento (per il restante suo territorio) della qualifica di Ufficialmente Indenne da **Tubercolosi bovina** ai sensi dell'O.M. 06 giugno 2017 (che ha prorogato, con modifiche, l'O.M. 28 maggio 2015), che trova nei correlati "Piani di risanamento e profilassi della Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica della Regione Sardegna (anno 2018)" di cui al Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità n. 9 del 28.02.2018 lo strumento normativo regionale. Devono essere registrate puntualmente sul Sistema Informativo Veterinario tutte le attività di controllo effettuate ai sensi della seguente normativa vigente in materia di profilassi di Stato: Legge n. 615/1964 e D.Lgs. n. 196/1999 per i bovini-bufalini e D.Lgs. n. 193/2005 per gli ovi-caprini.
- Con Delib.G.R. n. 27/10 del 15.7.2014 è stato inoltre recepito nella Regione Sardegna l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 146/CSR del 17 ottobre 2013) sulle "Linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti della **Paratubercolosi bovina**", tutt'ora vigenti.
- Con il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità n. 1 del 10.01.2018, avente per oggetto: "Misure di profilassi diretta e indiretta (Programma di vaccinazione obbligatoria) contro la **Febbre Catarrale degli ovini (Blue tongue)**, sierotipi 1 e 4 (adempimenti anno 2018)" e s.m.i., sono state individuate le attività di controllo, ai sensi della relativa normativa di riferimento: il D.Lgs. 09 luglio 2003 n. 225, il Regolamento (CE) n. 1266/2007 e s.m.i. e il Dispositivo della D.G. della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute prot. n. 6478 del 10.03.2017 e s.m.i., che, nelle more della prossima sua revisione, si intendono al momento prorogate.
- Il controllo delle **Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE)**, conosciute anche come "malattie da prioni" e relativo Piano di selezione genetica negli ovini, di cui al Regolamento (CE) n. 999/2001 e s.m.i., che è stato oggetto di prolungamento temporale per effetto della



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delib.G.R. n. 8/35 del 20.02.2018, avente per oggetto proprio la “*Proroga del Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini*”, che persegue l’obiettivo di concorrere al controllo ed all’eradicazione delle TSE negli allevamenti ovini, attraverso l’incremento della frequenza dell’allele di resistenza alla scrapie classica (ARR), nella totalità della popolazione ovina. Per quanto riguarda l’attività di sorveglianza delle TSE negli ovi-caprini, questa si basa fundamentalmente sulle attività di campionamento svolte, ai sensi del predetto Regolamento (CE) n.999/2001 e s.m.i., in ovini e caprini adulti (con età > 18 mesi) regolarmente macellati, o morti in azienda. In proposito il Ministero della Salute, in accordo con il Centro di Referenza Nazionale per le TSE, indica ogni anno alla Regione Sardegna gli obiettivi di campionamento minimo per le suddette specie e categorie di animali. È inoltre obbligatoria, sempre ai sensi del predetto Regolamento (CE) n. 999/2001 e s.m.i., la sorveglianza per TSE nei bovini (o BSE) da effettuarsi attualmente sui capi di età superiore ai 48 mesi morti in azienda.

➤ **Profilassi delle malattie dei suini**

- Stante la criticità sanitaria nel comparto suinicolo, la normativa che va prioritariamente considerata fa capo al D.Lgs. n. 54 del 20 febbraio 2004, n. 54, di attuazione della Direttiva n. 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la **Peste Suina Africana (PSA)**. Con Legge Regionale 22 dicembre 2014, n. 34, recante “*Disposizioni urgenti per l’eradicazione della peste suina africana*”, cui ha fatto seguito la Delib.G.R. n. 5/6 del 6.02.2015, avente per oggetto: “*Adozione Piano d’azione straordinario per il contrasto e l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) in Sardegna*”, e successivamente le Delib.G.R. n. 46/4 del 10.8.2016 e n. 52/12 del 23.10.2018, aventi per oggetto l’adozione dei programmi straordinari per il periodo 2017-2019 e di specifiche misure per il contrasto e l’eradicazione della PSA in Sardegna, nonché vari provvedimenti del Responsabile dell’Unità di Progetto (UDP), tra i quali in ultimo la Determina dirigenziale n. 18 (prot. n. 662) del 25.10.2018, avente per oggetto: “*Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della PSA, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2018 e 2019*”, così come rettificata con Determina dirigenziale n. 20 (prot. n. 689) del 12.11.2018, sono state messe in campo le azioni per un’efficace Piano di eradicazione. A tale riguardo, la popolazione suina allevata viene periodicamente sottoposta a: a) visita clinica dei suini; b) verifica del rispetto da parte del proprietario o detentore dei suini degli adempimenti previsti in materia di anagrafe suina; c) verifica del rispetto da parte del proprietario o detentore dei suini delle norme sul benessere animale; d) verifica della sussistenza in azienda dei requisiti di bio-sicurezza proporzionati alla consistenza dell’allevamento; e) verifica del rispetto in azienda dei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

parametri riproduttivi; f) verifica delle modalità di smaltimento dei sottoprodotti di origine suina; g) prelievi ematici ai fini di un controllo sierologico, da effettuarsi secondo una valutazione del rischio. Va al riguardo inoltre rilevato che, all'atto della stesura dei Piani annuali di eradicazione, la modalità e la frequenza dei campionamenti vengono adeguate alla realtà territoriale, allo scopo di garantire un appropriato livello di copertura del territorio. Viene altresì effettuata la sorveglianza sierologica e, nelle zone infette nel selvatico, anche la sorveglianza virologica sulla popolazione di cinghiali cacciati nel corso della stagione venatoria. Il controllo della malattia nel selvatico rappresenta, difatti, uno dei pilastri nella lotta per l'eradicazione della malattia e, al riguardo, è attualmente in vigore la Determinazione dirigenziale dell'UDP n. 9 (prot. n. 356) del 07.6.2017, recante "*Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante misure di contrasto alla PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati*", così come modificata dalle Determinazioni dirigenziali n. 11 (prot. n. 569) del 27.10.2017 e n.13 (prot. n. 438) del 17.7.2018.

- Sempre relativamente ai cinghiali cacciati, le misure di cui al D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 191, di attuazione della Direttiva n. 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, unitamente al Regolamento (UE) n. 1375/2015 che attualmente definisce norme specifiche applicabili ai Controlli Ufficiali relativi alla presenza di **Trichinelle** nelle carni, trovano applicazione nella Regione Sardegna con il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità n. 31 del 14.10.2013, avente per oggetto: "*Piano di controllo della Trichinellosi nel selvatico*".
- L'attività di sorveglianza per la **Malattia Vescicolare dei suini (MVS)** prevista dalla Decisione 2005/779/CE e dalla O.M. 12 aprile 2008 (prorogata con nota dalla DGSAF), così come regolamentata in Regione Sardegna dalla Delib.G.R. n. 53/4 del 3.11.2015, avente per oggetto: "*Piano regionale di sorveglianza e di controllo della Malattia Vescicolare del Suino (anni 2015-2018)*", si intende al momento prorogata anche per l'anno 2019, nelle more comunque di una necessaria sua revisione. Inoltre, contestualmente ai prelievi effettuati nell'ambito dell'attività di sorveglianza prevista dal Piano MVS, sono effettuati anche i controlli sierologici per la sorveglianza della **Peste Suina Classica (PSC)**.
- Con il D.M. 1 agosto 1994 (successivamente modificato con il D.M. 1 aprile 1997) fu inoltre varato un Piano nazionale volontario per il controllo della **Malattia di Aujeszky**. Con i DD.MM. 30 dicembre 2010 e 4 agosto 2011 sono state poi introdotte misure straordinarie di integrazione e modifica a detto Piano nazionale, finalizzate ad ottenere l'abbassamento della siero-prevalenza negli allevamenti suini in modo da avviare un piano di eradicazione conforme alla Decisione 2008/185/CE.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Con il D.M. 1 agosto 1994 fu inoltre varato un Piano nazionale volontario per il controllo della **Malattia di Aujeszky** successivamente modificato e reso obbligatorio con il D.M. 1 aprile 2017. Con i DD.MM. 30 dicembre 2010 e 4 agosto 2011 sono state inoltre introdotte misure integrative a detto Piano nazionale, finalizzate ad ottenere l'abbassamento della sieroprevalenza negli allevamenti suini in modo da avviare un piano di eradicazione conforme alla Decisione 2008/185/CE.

➤ **Profilassi delle malattie degli equini**

- In riferimento alla normativa attualmente vigente in materia di **Anemia Infettiva degli equini (AIE)** è necessario che i Servizi Veterinari adottino le procedure di cui al D.M. 02 febbraio 2016 (Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi) e dei relativi allegati.
- Con O.M. 4 agosto 2011 e s.m.i., recante "*Norme sanitarie in materia di **encefalomielite equina di tipo West Nile (WNV)** e attività di sorveglianza sul territorio nazionale*", prorogata con O.M. 7 dicembre 2016, ci si pone come obiettivo principale della sorveglianza integrata quello di individuare precocemente, attraverso programmi mirati, la circolazione del WNV sul territorio negli uccelli, insetti vettori o mammiferi (specificamente gli equini) per valutare il rischio di trasmissione della malattia all'uomo e mettere in atto tutte le misure disponibili per prevenire la trasmissione. Al riguardo con l'emanazione della Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1511 del 28/11/2016, che ha aggiornato il Piano Regionale integrato per la sorveglianza alla West Nile Disease per il triennio 2015-2018, sono state fornite precise indicazioni riguardo alle attività di sorveglianza da svolgere su tutto il territorio regionale e sono stati individuati i compiti e le responsabilità delle Istituzioni e degli operatori coinvolti in tali azioni che, nelle more della sua prossima revisione anche tenuto conto di eventuali variazioni del relativo piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu, si intendono al momento prorogate anche per il 2019.

➤ **Profilassi delle malattie delle specie avicole**

- Il Regolamento (CE) n. 2160/2003 ed il Piano nazionale di controllo delle **Salmonellosi** negli avicoli per gli anni 2016-2018, approvato dalla Commissione Europea (Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700782), prevede attività di controllo e monitoraggio finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza dei sierotipi rilevanti di *Salmonella* (come *S. enteritidis* e *S. typhimurium*) all'1% nei gruppi di riproduttori, polli da carne e tacchini da riproduzione e da ingrasso, mentre per le galline ovaiole l'obiettivo di riduzione è del 10% della prevalenza, rispetto a quella rilevata nell'anno precedente.
- L'Unione Europea, in considerazione della necessità di individuare precocemente la circolazione di stipiti influenzali aviari, ha ritenuto opportuno predisporre specifiche attività di



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sorveglianza, recepite in Italia col D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 9, di attuazione della Direttiva n. 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'**Influenza Aviaria**, che hanno la finalità di generare informazioni utili per valutare il rischio di epidemie correlate alla presenza di virus influenzali nella fauna selvatica e nei *reservoir* domestici e, quindi, il rischio che gli stipiti di origine aviaria possono costituire per la salute dell'uomo. Per quanto attiene il settore rurale, è in atto un Piano di sorveglianza, con misure di bio-sicurezza, ai sensi del D.M. 25 giugno 2010, recante misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale, al fine di prevenire l'eventuale diffusione della malattia a altri allevamenti rurali, ma soprattutto al settore industriale.

➤ **Profilassi delle malattie dei pesci**

- Riguardo alle malattie dei pesci, il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148, di attuazione della Direttiva n. 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie, si consideri che sul territorio regionale si allevano specie non sensibili alla Setticemia emorragica virale (SEV) ed alla Necrosi Ematopoietica infettiva (NEI) e che, pertanto, l'applicazione della normativa pertinente non rappresenta attualmente un problema per gli allevamenti di pesce della Regione Sardegna. Tuttavia, nell'ambito della vigilanza veterinaria permanente è necessario che i Servizi di SA pongano particolare attenzione agli episodi di mortalità nell'ambito degli allevamenti ittici e nei pesci marini selvatici. Episodi di mortalità nelle specie ittiche selvatiche possono infatti assumere particolare rilievo, dal punto di vista epidemiologico, per la sempre maggiore diffusione di allevamenti ittici *off-shore*.

➤ **Profilassi delle malattie delle api**

- Relativamente al controllo delle malattie delle api, anche in Regione Sardegna si applica il Piano di sorveglianza nazionale del "piccolo coleottero dell'alveare" (**Aethina tumida**).
- Relativamente alla lotta alla **Varroasi**, è importante che le indicazioni contenute nella Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 230 del 16.3.2018, avente per oggetto: "*Piano Regionale per il controllo dell'infestazione da Varroa destructor per il 2018*", siano prorogate anche per il 2019 nelle more di una eventuale revisione del Piano.

3.3.3. Farmaco-sorveglianza

Questo ambito di controllo riguarda tutte le attività di produzione, distribuzione, commercializzazione, prescrizione, impiego e somministrazione del farmaco in Medicina Veterinaria. Le attività di Controllo Ufficiale sono di fondamentale importanza strategica nella lotta al fenomeno crescente della presenza dei residui negli alimenti di origine animale ma, attualmente, anche del fenomeno della



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

antibiotico-resistenza. Con Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 637 del 29.6.2015, avente per oggetto: “*Approvazione del Piano regionale di farmacovigilanza veterinaria (triennio 2015-2017)*”, prorogato con Determinazione dirigenziale del medesimo Servizio n. 111 del 07.02.2018, che si intende ulteriormente prorogato al 2019 nelle more di una sua revisione, prevede una serie di attività di controllo ufficiale sul territorio regionale, che devono essere programmate, a livello locale, sulla base di tale categorizzazione del rischio.

3.3.4. Riproduzione animale

Il D.M. 19 luglio 2000, n. 403, individua le ASSL tra gli organi di controllo in materia di riproduzione animale, disponendo all’art. 38 che queste: “*avvalendosi della collaborazione tecnico-scientifica degli IZS, al fine di verificare il rispetto delle necessarie norme di igiene e sanità, effettuano, almeno una volta all’anno, una visita alle stazioni di fecondazione pubblica, ai recapiti ed agli allevamenti suinicoli che praticano l’inseminazione artificiale nell’ambito aziendale, e almeno due volte all’anno ai centri di produzione di materiale seminale, ai gruppi di raccolta di embrioni ed ai centri di produzione di embrioni*”, inoltre, su richiesta dei gestori delle stazioni di monta e dei centri di produzione di sperma: “*devono procedere alla visita ed agli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori nelle stazioni e centri medesimi, per constatare l’assenza di malattie infettive e diffuse a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria*” e delle ordinanze ministeriali.

3.4. BENESSERE ANIMALE

Con riferimento al Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA), emanato dal Ministero della Salute si forniscono di seguito alcune indicazioni operative e riferimenti sulle modalità di esecuzione dei controlli.

3.4.1. Benessere animale in allevamento

Riguardo all’ambito di controllo sul benessere degli animali in allevamento, la normativa di derivazione comunitaria è molto diversificata e specialistica, considerato che con il D.Lgs. 21 marzo 2011, n. 146 e s.m.i., si è attuata la Direttiva n. 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti e che, precedentemente: col D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 267 e s.m.i., sono state attuate le Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti, col D.Lgs. 27 settembre 2010, n. 181, è stata attuata la Direttiva n. 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (cui ha fatto seguito il relativo D.M. 4 febbraio 2013), col D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 122, è stata attuata la Direttiva n. 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini e col D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 126, si è attuata la Direttiva n. 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La programmazione dei Controlli Ufficiali in questo ambito si basa sulla consistenza degli allevamenti presenti e sugli esiti dei controlli effettuati e rendicontati negli anni precedenti, come da Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 1509 del 28.12.2015, avente per oggetto: “*Approvazione del Piano regionale sul benessere e la protezione degli animali da reddito (anni 2015-2018)*”, che si intende prorogato al 2019, evidenziando che verrà comunque mantenuto il numero di controlli minimo previsto dal Piano nazionale.

3.4.2. Protezione degli animali durante il trasporto

Anche questo tipo di attività è prevista dal Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) in applicazione del Regolamento (CE) N. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97. Il controllo del benessere animale durante il trasporto, prevede l'utilizzo di una lista di riscontro elaborata da un gruppo di lavoro istituito dal Ministero della Salute ed ha come obiettivo principale quello di dotare l'Autorità Competente di un agile strumento a supporto dell'attività ispettiva sui principali e fondamentali requisiti previsti dalla normativa vigente per poter attestare e documentare l'attività di controllo ufficialmente espletata. È strutturata in diverse sezioni: le prime fanno riferimento a quelli che sono i requisiti generali da osservare nel trasporto di animali vivi mentre, le sezioni successive, riguardano i requisiti specifici per il trasporto delle diverse specie animali.

3.4.3. Protezione degli animali durante l'abbattimento

Nel corso degli ultimi anni la maggior sensibilità da parte della società alle tematiche riguardanti il benessere animale, comprese le nuove metodiche di stordimento prima della macellazione e di abbattimento, hanno posto l'accento su un tema rilevante, anche sotto il profilo bio-etico. Anche i controlli sul benessere alla macellazione fanno quindi parte integrante del PNBA in applicazione del Regolamento (CE) n. 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento, con il quale sono state fornite apposite liste di riscontro da utilizzare per la valutazione delle caratteristiche strutturali e funzionali degli impianti di macellazione e al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi di benessere animale previsti dalla normativa vigente.

3.4.4. Benessere degli animali d'affezione, igiene urbana veterinaria e lotta al randagismo

Nella Regione Sardegna, gli ambiti di controllo sono regolati dalla Delib.G.R. n. 17/39 del 27.4.2010, avente per oggetto: “*Legge Regionale n. 21/1994 e s.m.i. Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione*”, recentemente modificata con Delib.G.R. n. 34/9 del 03 luglio 2018, nonché l'Accordo Stato-Regioni in materia di identificazione e registrazione degli animali di affezione (Rep. Atti n. 5/CU del 24 gennaio 2013), recepito dalla Regione Sardegna con Delib.G.R. n. 16/15 del 28.3.2017, cui si aggiunge il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, prorogato per il 2019 con l'Intesa Stato-Regioni (Rep. Atti n. 247/CSR) del 21 dicembre 2017, ed il correlato



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Piano Regionale della Prevenzione (PRP) approvato con Delib.G.R. n. 30/21 del 16.6.2015, così come rimodulato con Delib.G.R. n. 33/9 del 26.6.2018, che pone all'interno del Programma: *“Prevenire il randagismo, comprese misure che incentivino le iscrizioni in anagrafe degli animali da affezione, ed i relativi controlli, sui canili e rifugi”* particolare attenzione, tra gli altri aspetti, a un obiettivo strategico di particolare risalto: l'incremento della *“identificazione dei cani mediante aumento della fruibilità del servizio attraverso orari diversificati, prenotazioni telefoniche, informazioni specifiche sul sito web della ASSL”* e tramite *“incremento della anagrafe dei cani da pastore”*. La prevenzione del randagismo risulta un'attività fondamentale per le implicazioni di tipo sanitario, di sicurezza pubblica e di benessere animale. La prevenzione del randagismo, comprende quindi misure che incentivano le iscrizioni in anagrafe degli animali da affezione, ed i controlli, sui canili sanitari e sui rifugi. Particolare importanza assume anche il controllo delle popolazioni canine rurali presenti presso le aziende zootecniche e sulle quali i Servizi Veterinari, durante i controlli ufficiali negli allevamenti, devono vigilare applicando con rigore la normativa vigente in materia di anagrafe canina e di randagismo. Anche il controllo dei canili, intesi sia come canili sanitari e rifugio ex Legge Regionale n. 21/1994 e sia come concentramenti di animali ex art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954), assume notevole importanza sia per le implicazioni in materia di anagrafe canina e sia in materia di benessere animale.

3.5. SANITÀ DELLE PIANTE

La difesa fitosanitaria, è un elemento fondamentale della produzione agricola, senza la quale sarebbe messo in serio pericolo l'accesso alle risorse alimentari di origine vegetale in quantità e qualità sufficienti. I mezzi di difesa utilizzati per combattere i patogeni delle piante sono diversi, dall'uso di varietà resistenti a tecniche colturali (come la rotazione), ma sono a tutt'oggi principalmente rappresentati da sostanze chimiche biologicamente attive usati come pesticidi. Nonostante siano stati nel tempo messi a punto validi sistemi di difesa per portare a termine la produzione agricola e garantire la sanità dei vegetali destinati al consumo umano, nuovi parassiti provenienti dall'estero, trasportati involontariamente dai turisti e attraverso le merci, mettono a rischio il fragile equilibrio raggiunto tra l'agricoltore e i patogeni delle piante, determinando danni alla produzione o un aumento nell'impiego già massiccio di fitofarmaci. La prima forma di difesa fitosanitaria è quindi quella di impedire l'introduzione di nuovi parassiti nel nostro territorio e, una volta scoperti, di cercare di eradicarli dall'ambiente. Nella Regione Sardegna la materia è di stretta competenza del Servizio Fitosanitario Regionale dell'Agenzia Agris (con Laboratorio presso l'Azienda sperimentale regionale San Michele, sita in Ussana-Donori), che può attivare accordi di collaborazione con Università e Centri di ricerca per il monitoraggio e l'analisi della diffusione di organismi nocivi con l'obiettivo di ottenere una più precisa definizione dello stato fitosanitario del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

territorio regionale. Con il cambiamento delle norme comunitarie, le attività del servizio fitosanitario sono diventati più stringenti, come la partecipazione al programma nazionale di monitoraggio di organismi nocivi di interesse prioritario, che tenderà ad incrementare soprattutto i controlli sul territorio e le analisi di laboratorio. A tal fine, in particolare nell'ultimo triennio, è stato potenziato il Servizio Fitosanitario Regionale attraverso la Delib.G.R. n. 63/15 del 25 novembre 2016 di "*Approvazione dell'intervento finalizzato al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale*", cui è seguita la Delib.G.R. n. 56/26 del 20 dicembre 2017 recante "*Intervento finalizzato al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale e all'esecuzione dei test diagnostici del laboratorio fitosanitario regionale*" e, infine, con la Delib.G.R. n. 53/23 del 29 ottobre 2018 relativo a "*Intervento finalizzato alla programmazione delle spese per le attività e il potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale*".

3.6. ATTIVITÀ TRASVERSALE

3.6.1. Sistema di Allerta Rapido per alimenti e mangimi

In ambito comunitario, il Sistema di Allerta è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, prevedendo, tra l'altro, all'art. 50 l'istituzione, sotto forma di rete, di un sistema di allarme rapido RASFF (*Rapid Alert System Food and Feed*) per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Con l'Intesa Stato-Regioni (Rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008) sulle "*Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano*", recepite nella Regione Sardegna con Determinazione dirigenziale del Servizio Prevenzione n. 679 del 14.01.2009, sono stati definiti i criteri base per l'attivazione e la notifica delle allerte e stabiliti i ruoli e le competenze regionale e di ASSL. Con successivo Regolamento (UE) n. 16/2011, recante "*disposizioni applicative relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi*", sono stati introdotti alcuni importanti modifiche tra cui quelle in merito alla classificazione delle notifiche ed ai modelli di notifica.

3.6.2. Sottoprodotti di origine animale (SOA)

Dall'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del suo Regolamento applicativo (UE) n. 142/2011, le attività di controllo ufficiale hanno necessitato di un aggiornamento che tenesse in considerazione l'evoluzione normativa, i suoi principi innovativi e le nuove tipologie di attività ricomprese nell'ambito applicativo dei sottoprodotti di origine animale (SOA). L'attività di controllo ufficiale sulla corretta gestione dei SOA ha infatti assunto negli ultimi anni una notevole importanza e non si disgiunge dalle altre attività di controllo previste dal Piano Regionale Integrato dei Controlli sulla sicurezza alimentare, riguardando in modo trasversale i Servizi Veterinari in tutte e tre le sue aree funzionali.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Dal corretto smaltimento degli animali morti in azienda, ai fini della profilassi delle TSE, agli utilizzi più tradizionali dei SOA e dei prodotti derivati (alimentazione animale e *pet-food*), si sono sviluppati, negli ultimi anni, nuovi indirizzi di valorizzazione rivolti ad un maggiore sfruttamento di tali risorse in ambito agronomico e, soprattutto nel recupero energetico (impianti di compostaggio, bio-gas, co-incenerimento, ecc...). Ne deriva, contestualmente, un innalzamento del livello di attenzione su tematiche meno "tradizionali" e più complesse (anche per gli aspetti ambientali ed agronomici che queste rivestono). Si rileva inoltre l'aumento esponenziale di attività "registrate" che richiedono, comunque un livello di attenzione e di considerazione maggiori del passato (trasportatori, commercianti, intermediari, utilizzatori agricoli di fertilizzanti organici/ammendanti). La recente normativa comunitaria in tema di SOA ha inoltre introdotto nuovi concetti di analisi del rischio relativi ai sottoprodotti, in particolare i concetti di "*starting point*" e di "*end point*".

Le verifiche sulla gestione dei SOA, se non specifiche e distinte, completano, di norma, i normali controlli in materia di requisiti igienico sanitari, strutturali, gestionali e di autocontrollo, svolti negli impianti all'ingrosso di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale (macelli, sezionamenti, laboratori di prodotti a base di carne, preparazioni, caseifici, depositi frigoriferi, ecc.), nonché negli esercizi al dettaglio in sede fissa o su aree pubbliche, avendo avuto necessità di essere regolamentale con l'Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) relativo a "*Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002*", recepito nella Regione Sardegna con Determinazione dirigenziale del Servizio Prevenzione n. 464 del 16.5.2013, successivamente modificato con Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 635 del 17.6.2016.

Inoltre, ravvisando la necessità di pianificare i controlli ufficiali secondo una preventiva valutazione e analisi del rischio degli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del predetto Regolamento (CE) n. 1069/2009, sono state fornite istruzioni operative in tal senso con Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 1649 del 15.12.2016, avente per oggetto la "*Classificazione in base al rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 ai fini dell'organizzazione dell'attività di controllo ufficiale sui sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati*". Con l'Intesa Stato-Regioni (Rep. Atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016) sul documento concernente "*Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 882/2004 e n. 854/2004*", recepito nella Regione Sardegna con Delib.G.R. n. 23/21 del 9.5.2017, sono state quindi fornite indicazioni per la frequenza dei controlli da svolgersi in base alla categorizzazione del rischio. A ciò ha fatto infine seguito la Determinazione dirigenziale del



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 899 del 11.9.2017, avente per oggetto: “*Piano regionale 2017-2019 per le attività di Controllo Ufficiale sulla corretta applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale (SOA)*”.

3.6.3. Prevenzione e controllo delle zoonosi

La norma quadro di questo ambito di attività è rappresentato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 191, di attuazione della Direttiva n. 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, cui si aggiunge il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, prorogato per il 2019 con l’Intesa Stato-Regioni (Rep. Atti n. 247/CSR) del 21 dicembre 2017, ed il correlato Piano Regionale della Prevenzione (PRP) approvato con Delib.G.R. n. 30/21 del 16.6.2015, così come rimodulato con Delib.G.R. n. 33/9 del 26.6.2018, che pone all’interno del Programma: “*Integrazione dei controlli sulla sicurezza alimentare*” particolare attenzione, tra gli altri aspetti, a un obiettivo strategico di particolare risalto: lo sviluppo di “*Protocolli di collaborazione tra ospedali/laboratori di diagnostica/sorveglianza umana e laboratori deputati alla diagnostica/sorveglianza nel settore alimentare e veterinario*”.

Le zoonosi, sia a trasmissione alimentare che non, costituiscono infatti da sempre un importante problema di Sanità Pubblica e lo saranno sempre di più, soprattutto nell’attuale contesto di globalizzazione, in quanto il *trend* di nuove malattie e di numero di casi sono in aumento, rappresentando le zoonosi nel loro complesso circa il 75% delle malattie emergenti e riemergenti a livello mondiale (OMS, 2004). Negli ultimi decenni in particolare, le principali cause di trasmissione di malattie umane, spesso precedentemente sconosciute, sono da attribuirsi a patogeni veicolati da animali e/o da prodotti di origine animale. Considerando l’ampia varietà di specie animali domestiche e selvatiche coinvolte come serbatoio nei complessi cicli biologici dei patogeni, per la Sanità Pubblica (quella “unica”, umana e veterinaria insieme) rappresenta quindi una vera e propria sfida l’implementazione di azioni efficaci di sorveglianza, prevenzione e controllo delle zoonosi.

Ecco perché il richiamato Piano Regionale della Prevenzione (PRP) approvato con Delib.G.R. n. 30/21 del 16.6.2015, così come rimodulato e prorogato con Delib.G.R. n. 33/9 del 26.6.2018, pone per l’ambito della prevenzione e controllo delle zoonosi particolare attenzione, tra gli altri aspetti, all’Obiettivo Centrale 10.5: “*Prevenzione delle malattie trasmissibili tramite vettori animali*”, sviluppato con la Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 877 del 03.9.2018, avente per oggetto il “*Piano Regionale di sorveglianza sanitaria della fauna selvatica 2018-2019*”, comprensivo dei seguenti programmi attuativi, concepiti in stretta connessione con i riferiti Piani relativi alle medesime malattie zoonotiche: sorveglianza in popolazioni di animali selvatici per la West Nile Disease (WND), per l’Influenza Aviaria, per la Brucellosi e per Tubercolosi. È del tutto evidente che soltanto attraverso percorsi integrati, in particolare tra i Dipartimenti di Prevenzione, i Presidi Ospedalieri del territorio e l’IZS della Sardegna attraverso la sua rete di



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sezioni diagnostiche territoriali, si possa ottenere un'appropriate e tempestiva rilevazione dei potenziali rischi per la salute umana nei confronti delle zoonosi, la limitazione della diffusione di tali patologie e la messa in campo di efficaci strategie di prevenzione. Le informazioni sulla diffusione delle zoonosi provengono sia dalle notifiche obbligatorie d'ambito veterinario, attraverso il SIMAN (Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale), che d'ambito medico, attraverso il SIMI (Sistema Informativo delle Malattie Infettive e diffuse di cui al D.M. 15/12/1990). Dai dati disponibili, anche a causa della scarsa integrazione tra i predetti sistemi informativi, è opportuno sviluppare la conoscenza del reale impatto delle zoonosi sul territorio regionale (incluse le malattie di origine alimentare) in quanto, molto verosimilmente, le segnalazioni presentano il grande limite della rilevante sottonotifica che caratterizza la sorveglianza delle zoonosi e di quelle a trasmissione alimentare in particolare, a partire dalle tossinfezioni (EFSA, 2008).

CAPITOLO 4. PIANO DI EMERGENZA PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI

Il PRIC 2014-2018 è comprensivo del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, in conformità all'art. 55 del Regolamento (CE) 178/2002 e all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 882/2004, oltre che alla Decisione n. 2004/478/CE relativa alla "Adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi" e all'Intesa Stato-Regioni del 24 gennaio 2008 (Rep. Atti n. 6/CSR), che si applica sia per il livello regionale sia per il livello delle ASL con le finalità di:

- garantire il coordinamento sul territorio regionale tra le Autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, dei mangimi e sanità animale;
- sostenere la collaborazione e coordinamento con altre unità di crisi e con altre Autorità e parti interessate (Protezione civile, NAS, Carabinieri, Corpo forestale di vigilanza ambientale, Agenzia Forestas, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Esercito, Croce Rossa Italiana, Vigili del fuoco, ecc...);
- promuovere la formazione del personale coinvolto;
- assicurare un flusso di informazioni e di dati costanti e tempestivi inerenti "l'emergenza".

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come emergenza: "Ogni situazione in cui il personale e i mezzi disponibili in un determinato territorio risultano insufficienti all'attuazione di un efficace intervento sanitario. Si tratta di avvenimenti improvvisi che richiedono un'azione immediata ed efficace e che possono essere dovuti a cause epidemiche, naturali o tecnologiche".

L'esperienza passata dimostra che di norma le situazioni implicanti dei rischi possono essere adeguatamente gestite attraverso le procedure esistenti. Di conseguenza le situazioni effettivamente definibili come "crisi" sono assai limitate, se non addirittura eccezionali. Sono infatti definite situazioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

di crisi quelle situazioni in cui sono coinvolti fattori critici a un livello tale da ritenere che la gestione del rischio in questione, derivante da prodotti alimentari o mangimi, sarà di tale complessità da impedirne l'adeguata gestione tramite disposizioni in vigore o tramite la sola applicazione degli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002. La Decisione n. 2004/478/CE ha pertanto previsto la sussistenza di profili critici del tipo: *“La situazione implica un serio rischio - diretto o indiretto - per la salute umana e/o è percepito o divulgato come tale e il rischio si diffonde o potrebbe diffondersi attraverso una parte considerevole della catena alimentare e la potenziale ampiezza del rischio per più Stati membri e/o paesi terzi è notevole”*.

Situazioni di crisi possono quindi configurarsi per il verificarsi di uno o più dei seguenti fattori:

- fonte/origine del rischio sconosciuta;
- perdita della tracciabilità o impossibilità di rintracciare e/o richiamare il prodotto (alimento, mangime, materiale a contatto) implicante un rischio serio, diretto o indiretto, per la salute;
- diffusione del pericolo incontrollabile;
- rischi emergenti;
- elevato impatto sull'opinione pubblica;
- attivazione/collaborazione con altre unità di crisi (Stati Membri, altri Enti e/o Ministeri coinvolti nella risposta alle emergenze);
- conseguente a eventi di cui alla Legge n. 225/1992 (art. 2, comma 1, lettera c), come: calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e che potenzialmente possono coinvolgere la sicurezza alimentare.

Su quest'ultimo aspetto, va evidenziata anche la stretta connessione con l'Obiettivo Centrale 10.5, finalizzato a *“Gestire le emergenze veterinarie e relative alla sicurezza alimentare, epidemiche e non epidemiche, e degli eventi straordinari”*, del Piano Nazionale per la Prevenzione, su quale si basa, ed è in fase di avanzato sviluppo il Programma P-10.3 *“Gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche”* del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 30/21 del 16 giugno 2015.

CAPITOLO 5. AUDIT DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, all'art. 4 comma 6 dispone che: *“Le autorità competenti procedono a audit interni o possono far eseguire audit esterni, e prendono le misure appropriate alla luce dei loro risultati, per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi del presente regolamento. Tali audit sono soggetti ad un esame indipendente e sono svolti in modo trasparente”*.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gli audit sono finalizzati specificatamente a “*verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi*” del Regolamento (CE) n. 882/2004, ovvero quelli già prima richiamati di: “*prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente*” e “*garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l’etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori*”.

Il processo di verifica viene perseguito valutando l’adeguatezza dei meccanismi posti in essere dalle autorità competenti nell’ambito del controllo ufficiale in sicurezza alimentare, accertando in particolare:

- se determinate attività ed i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste (o “*plan arrangements*”);
- se tali disposizioni siano attuate in modo efficace;
- se tali disposizioni sono adeguate per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Regolamento (CE) n. 882/2004.

Il sistema di audit ai sensi dell’art. 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 882/2004 prevede un meccanismo di audit “a cascata” tra le Autorità Competenti, da quella centrale (Ministero della Salute) a quella regionale (Regioni e Province autonome) a quella locale (ATS), così come designate dal Decreto Legislativo n. 193/2007. Il competente Dipartimento del Ministero della Salute effettua audit sui sistemi regionali di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, mentre l’Autorità Competente regionale presso il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale svolge un programma di audit volto alla verifica dei sistemi di prevenzione in sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria presso le Autorità Competenti locali (ASSL). La Regione Sardegna, attraverso specifiche disposizioni del richiamato Assessorato, in particolare con la Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 712 del 01.7.2016 avente per oggetto la “*Procedura per l’esecuzione degli audit di cui all’art. 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 882/2004 sul Sistema Sanitario Regionale*”, ha elaborato procedure operative e strumenti operativi a supporto dell’attività di audit. Il personale addetto all’esecuzione degli audit è specificatamente formato per lo svolgimento di tale attività attraverso la partecipazione: a corsi organizzati dalla Regione con il supporto tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità, o a corsi organizzati direttamente dal Ministero della Salute con la compartecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità.

Gli audit in argomento sono infatti da considerarsi come audit interni al Servizio Sanitario Nazionale, svolti da auditor che devono avere un’ampia conoscenza delle Autorità Competenti e una specifica esperienza nel settore della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. A tale proposito,



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

l'Intesa Stato-Regioni sulle *“Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle ASL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”* (Rep. Atti n. 46/CSR del 07.02.2013), recepita con Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/31 del 14 maggio 2013, ha definito il percorso di formazione e mantenimento nel tempo di un'adeguata qualificazione degli operatori addetti al controllo ufficiale/audit.

CAPITOLO 6. CRITERI OPERATIVI E PROCEDURE

Il presente Capitolo si articola in tre Sezioni: quella sul *“Rispetto dei criteri operativi”*, cui segue quella sulle *“Procedure documentate”* che si completa con l'ultima sulle *“Registrazioni”*.

6.1. RISPETTO DEI CRITERI OPERATIVI

Premesso che, ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (CE) n. 882/2004, è necessaria una descrizione generale dell'organizzazione e gestione dei controlli ufficiali anche a livello *“regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti”* per l'elaborazione, su un livello più generale, dello stesso PNI 2015-2018, la presente Sezione definisce le modalità con cui viene garantito a livello regionale il rispetto dei criteri operativi previsti dal Reg. (CE) n. 882/2004.

In particolare il PRIC descrive, specularmente al PNI, i meccanismi posti in essere per garantire, come prevede l'art. 4, paragrafo 2, e l'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 882/2004 ed in relazione alle autorità competenti di livello regionale e locale, che:

- a) siano effettuati controlli ufficiali efficaci ed appropriati sugli animali, sugli alimenti, sui mangimi e sull'utilizzazione di mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
- b) siano adottate misure per garantire che il personale che effettua i controlli ufficiali, sia che si tratti di personale permanente o contrattuale esterno, non si trovi in una situazione di conflitto di interessi che possa nuocere ai presupposti di obiettività, indipendenza e responsabilità, o comprometterne il giudizio professionale e per regolare qualunque potenziale conflitto di interessi;
- c) le autorità competenti, regionale e locali, dispongano di laboratori aventi un'adeguata capacità per effettuare gli esami, nonché di personale debitamente qualificato e sperimentato in numero sufficiente per poter eseguire i controlli ufficiali e rispettare gli obblighi di controllo in modo efficace ed effettivo, ovvero abbiano accesso a tali laboratori;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) le autorità competenti, regionale e locali, dispongano di strutture ed attrezzature appropriate e correttamente mantenute in efficienza tali da consentire al personale di effettuare i controlli ufficiali in modo efficace ed effettivo;
- e) le autorità competenti, sia regionale che locali, abbiano le competenze legali necessarie per effettuare i controlli ufficiali, compreso il potere di entrare nei locali, ispezionare gli animali, i mangimi, i prodotti, i dati o altri documenti, compresi i sistemi informatici, di prelevare campioni e di adottare misure appropriate, anche ai sensi degli articoli 54 e 55 del Regolamento (CE) n. 882/2004, in caso di non conformità alla normativa e di sospetto o individuazione di infrazioni, nonché di applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
- f) siano stati elaborati i piani di intervento e le autorità competenti siano in grado di attuare tali piani nei casi di emergenza;
- g) gli operatori commerciali del settore dei mangimi e degli alimenti siano tenuti a sottoporsi a qualunque controllo effettuato conformemente al Regolamento (CE) n. 882/2004 e ad assistere il personale dell'autorità competente nello svolgimento dei suoi compiti.

Il rispetto dei criteri operativi di cui sopra è assicurato dalle previsioni normative descritte nei sottoparagrafi 6.1.1. "Sistema sanzionatorio", 6.1.2. "Inquadramento giuridico del personale che effettua i controlli ufficiali" e 6.1.3. "Strumenti di Verifica".

6.1.1. Sistema sanzionatorio

Nelle materie di interesse del PRIC le sanzioni applicabili sono prevalentemente di tipo amministrativo; fanno infatti eccezione quelle che prevedono sanzioni penali per i reati (come nel caso di contravvenzioni) fissate dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283 (ad esempio quelle che sanzionano le fattispecie dell'art. 5) sulla "*Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*" e quelle (nel caso di delitti) previste in alcuni articoli del Codice Penale, come ad esempio l'art. 440 (Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) e l'art. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive) del Titolo VI sui "Delitti contro l'incolumità pubblica", nonché l'art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio) e l'art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) del titolo Titolo IX sui "Delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume" ed, infine, il Titolo IX-bis per intero (dall'art. 544-bis all'art. 544-sexies) sui "Delitti contro il sentimento per gli animali".

Sanzioni amministrative in riferimento a specifiche norme di interesse del PRIC sono fissate dai seguenti Decreti Legislativi:

- Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190, sulla "*Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare";

- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di *"Attuazione della Direttiva n. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"* e che sanziona gli illeciti relativi ai Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 e 854/2004;
- Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151, relativo a *"Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate"*;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142, sulla *"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi"*;
- Decreto Legislativo 01 ottobre 2012, n. 186, sulla *"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano"*;
- Decreto Legislativo 06 novembre 2013, n. 131, sulla *"Disciplina sanzionatoria per violazione del Regolamento (CE) n. 1099/2009"* relativo alla macellazione o abbattimento di animali;
- Legge 11 agosto 2014, n. 116, di *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale (...), nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*, relativamente alle violazioni delle norme in materia agroalimentare;
- Decreto Legislativo 3 febbraio 2017, n. 26, sulla *"Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi"*;
- Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sulla *"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori"*.

Sono inoltre applicabili anche le seguenti altre norme sanzionatorie, che si riferiscono precipuamente a Piani e controlli ufficiali relativi alla macroarea della sanità animale e aspetti correlati (come l'anagrafe zootecnica):

- Legge 2 giugno 1988, n. 218, relativa a *"Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali"* che, tra l'altro, ridetermina (art. 6, comma 3) gli importi delle sanzioni per



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

i contravventori alle norme del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

- Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di “Attuazione della Direttiva n. 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina” che, tra l'altro, ridetermina (art. 16, comma 1) gli importi della sanzioni di cui all'art. 358 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, che si applica per i contravventori di “regolamenti che non prevedono la relativa norma punitiva”, com'è il caso del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, recante “norme per l'attuazione della Direttiva n. 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali”;
- Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, relativo a “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine”;
- Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, di “Attuazione della Direttiva n. 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria”;
- Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, di “Attuazione della Direttiva n. 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini”;

6.1.2. Inquadramento giuridico del personale che effettua i controlli ufficiali

Il personale delle ASSL della Sardegna che interviene a vario titolo nell'effettuazione dei controlli ufficiali ha la qualifica di pubblico ufficiale e, nei limiti dell'esercizio cui è destinato, può rivestire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, anche facendo riferimento, per quanto riguarda il settore alimentare, a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, relativo al “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, prevede in particolare che, nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente pubblico:

- persegue esclusivamente l'interesse pubblico;
- mantiene una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi;
- non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione;
- non chiede, per sè o per altri, nè accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- non abbia altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge.

Inoltre, l'incompatibilità ed il cumulo di impieghi e incarichi per i pubblici dipendenti è regolamentato, in senso restrittivo, dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

6.1.3. Strumenti di verifica

In base all'art. 8, paragrafo 3 lettera a), del Regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti devono prevedere procedure per verificare l'efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, dello stesso Regolamento, tale attività risulta necessaria anche per garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza (che include l'omogeneità) dei controlli ufficiali stessi.

Le istruzioni per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali sono contenute nel documento di carattere gestionale, denominato "*Standard per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale di cui al decreto legislativo 193/2007 in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004*", che costituisce il Capitolo 1 della richiamata Intesa Stato-Regioni (Rep. Atti n. 46/CSR del 07.02.2013), recepito con Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/31 del 14 maggio 2013.

La Regione Sardegna fornisce annualmente all'Ufficio 3-audit della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute le evidenze necessarie alla valutazione degli indicatori di performance, quali: l'adozione delle misure appropriate a seguito dei risultati del Sistema regionale di audit e l'attuazione del programma di audit ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 882/2004, nonché la verifica dei controlli ufficiali in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

Annualmente le attività in sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti sono oggetto di un monitoraggio nell'ambito del "Tavolo di verifica per gli adempimenti" istituito ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 23.03.2005 (Repertorio atti n. 2271) per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Tale monitoraggio consente nel tempo una lettura analitica, standardizzata e comparabile del sistema regionale di controllo ufficiale.

Al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Ufficio 3-audit del Ministero della Salute propone un set di indicatori relativi alle attività e agli adempimenti informativi, concernenti il controllo ufficiale svolto nell'anno precedente in materia di alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali.

Tra gli indicatori del set, facenti parte della c.d. "Griglia LEA", quelli utilizzati per la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare riguardano sia l'ambito della sanità animale (valutando, per esempio, il raggiungimento di obiettivi di eradicazione di alcune zoonosi, come la brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina e la tubercolosi bovina, o il raggiungimento di obiettivi di vigilanza sulle anagrafi



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

animali) e sia l'area degli alimenti (valutando obiettivi di vigilanza, per esempio, sui residui di alcune sostanze, come farmaci, inquinanti, ormoni, metalli pesanti, diossine, ecc... nei prodotti di origine animale destinati a divenire alimenti, e/o obiettivi di vigilanza riguardanti la commercializzazione degli alimenti e la loro somministrazione).

Riguardo agli obblighi informativi, viene utilizzato uno strumento di valutazione composto da un set di flussi informativi relativi ai controlli ufficiali sugli alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali.

I flussi informativi vengono valutati sia per il rispetto della tempistica (c.d. "criterio di copertura"), essenziale per garantirne l'elaborazione ai fini della ri-programmazione o per accedere a rimborsi e finanziamenti comunitari, sia per l'aspetto di qualità dei dati (c.d. "criterio di qualità").

6.2. PROCEDURE DOCUMENTALE E REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

In conformità ai requisiti generali previsti dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 882/2004, che prevede come i controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti siano eseguiti secondo procedure documentate, regolarmente aggiornate e che le medesime autorità forniscano informazioni ed istruzioni al personale che esegue i controlli, per quanto riguarda le attività di campionamento per il controllo dell'igiene e della sicurezza in fase di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, è possibile far riferimento alle disposizioni generali (articoli dal 6 al 19) del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, relativo al *"Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"*.

In conformità all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 882/2004, che prevede come le autorità competenti debbano inoltre registrare i controlli ufficiali svolti, descrivendone gli obiettivi, i metodi applicati, i risultati ottenuti e le azioni correttive che dovranno essere intraprese dagli operatori (prevedendo che, almeno in caso di non conformità, una copia di tale registrazione debba essere rilasciata all'operatore), i Piani specifici del PRIC stabiliscono, ove necessario, la modulistica da utilizzare per l'elaborazione delle relazioni sui controlli ufficiali, mentre per quanto riguarda i riferimenti normativi generali, l'art. 15 del citato D.P.R. n. 327/1980 fornisce le indicazioni che devono essere riportate nel verbale da compilarsi in caso di prelievo di campioni di alimenti per analisi di laboratorio.

CAPITOLO 7. RIESAME E ADATTAMENTO DEL PRIC

Nel corso del periodo di vigenza potrà rendersi necessario apportare delle modifiche al PRIC, al fine di completarlo ed aggiornarlo, in conformità con il dettato del Regolamento (CE) n. 882/2004 e/o a seguito dell'aggiornamento del Piano Nazionale, di cui il PRIC rappresenta una declinazione di livello regionale. Saranno pertanto possibili due diverse "polarizzazioni" di finalità nell'aggiornamento del



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRIC: l'aggiornamento di parti aventi valore strategico/gestionale, da un lato, e l'aggiornamento di parti descrittive, dall'altro.

A tal proposito, si consideri che il Capitolo 1, che fissa gli Obiettivi Strategici ed Operativi, ed il Capitolo 7, che descrive il processo di riesame ed adattamento del PRIC, hanno evidentemente un carattere strategico/gestionale. Pertanto, le eventuali modifiche di tali capitoli dovranno essere formalmente condivise dall'Autorità competente centrale (Ministero della Salute) e dalle altre Autorità competenti regionali, che contribuiscono all'attuazione del Piano Nazionale, e dovranno essere approvate con specifica Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Per contro, i Capitoli dal 2 al 6 hanno invece un carattere prevalentemente compilativo/descrittivo, in quanto raccolgono le informazioni essenziali relative all'organizzazione ed alla gestione dei controlli ufficiali previsti dalla vigente normativa. L'aggiornamento di tali parti, che è uno dei requisiti fondamentali del PRIC, avverrà mediante la predisposizione di contributi di aggiornamento, anche ad opera di gruppi tecnici di lavoro su singole tematiche e/o aspetti operativi, nel rispetto delle modalità di redazione e trasmissione stabilite a livello di Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.

7.1. REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PRIC

Il PRIC andrà in particolare aggiornato in funzione del sopraggiungere di nuove normative, nuove malattie o altri rischi per la salute, della valutazione e caratterizzazione del rischio, o in relazione ai risultati dei controlli effettuati o per cambiamenti significativi della struttura, gestione o funzionamento delle Autorità Competenti, o per evidenze scientifiche. A tal fine, un ruolo fondamentale è svolto dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR), che redige periodicamente un quadro di contesto regionale con i dati epidemiologici di aggregazione regionale. Tale quadro di contesto permette di evidenziare le condizioni in essere e le tendenze per diversi indicatori sanitari, con ambiti di forza ed aree di criticità, e costituisce pertanto uno dei principali strumenti di riferimento per la riprogrammazione dell'attività sia a livello regionale che locale.

Ciò premesso, la collaborazione dell'OEVR con il Servizio regionale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare è strutturata per monitorare l'attività dei Servizi dell'area Veterinaria e della Sicurezza Alimentare delle Autorità Competenti locali fornendo, a cadenza periodica, i report analitici previsti dalla Convenzione tra le Amministrazioni coinvolte, ovvero l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, sottoscritta con atto prot. n. 7517/Conv/1 del 19.03.2018, dal quale si rileva che l'attività posta in essere dall'OEVR, da espletarsi in relazione ai compiti istituzionali propri dell'Amministrazione regionale, deve *“supportare il Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare nello svolgimento delle seguenti attività:*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- *valutazione con cadenza mensile dello stato di avanzamento dei piani regionali mediante l'invio al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare di appositi report con lo stato di avanzamento delle attività svolte sul territorio dai Servizi Veterinari dell'ATS Sardegna;*
- *monitoraggio e valutazione trimestrale degli indicatori di performance e flussi informativi veterinari di sanità animale e sicurezza alimentare utilizzati dal Ministero della Salute per la valutazione annuale della Regione Sardegna, mediante predisposizione di appositi report;*
- *predisposizione entro il mese di aprile di ogni anno della relazione annuale del complesso delle attività effettuate nell'anno precedente dalla Regione Sardegna in merito alla Sanità Pubblica Veterinaria e alla Sicurezza Alimentare;*
- *supporto al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare nel monitoraggio e valutazione della corretta implementazione dei Sistemi Informativi Veterinari da parte dei Servizi Veterinari dell'ATS compresa la valutazione della qualità delle indagini epidemiologiche registrate nel sistema informativo SIMAN;*
- *supporto alle attività inerenti i controlli ufficiali di Identificazione e Registrazione, Benessere animale e Sicurezza alimentare;*
- *supporto per la categorizzazione del rischio delle aziende zootecniche, anche al fine della programmazione dei controlli ufficiali sulla salute degli animali, sulla sicurezza alimentare, il benessere animale, l'alimentazione animale e l'uso corretto del farmaco;*
- *supporto nel monitoraggio e conseguente eventuale revisione e aggiornamento del PRIC;*
- *supporto nella predisposizione e attuazione dei Piani di controllo delle malattie degli animali anche attraverso la valutazione del rischio di diffusione delle malattie, la partecipazione alle Unità di Crisi Regionali, il monitoraggio e la valutazione dello stato di avanzamento dei Piani stessi;*
- *supporto ai Servizi Veterinari ed ai SIAN dell'ATS Sardegna nell'esecuzione delle indagini epidemiologiche da svolgere in caso di focolai di malattia, compresi i casi di tossinfezioni alimentari;*
- *consulenza biostatistica per l'elaborazione ed analisi dei dati relativi ai controlli ufficiali”.*
- *consulenza per l'elaborazione di modelli epidemiologici per la predisposizione e valutazione di piani di monitoraggio e sorveglianza attuati nella Regione”.*

7.2. MODALITÀ RENDICONTAZIONE E VERIFICA DELL'EFFICACIA DEI CONTROLLI UFFICIALI

Ai sensi della Delib.G.R. n. 19/31 del 14.5.2013, con la quale è stato attuato in Regione Sardegna il disposto di cui all'art. 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 882/2004, la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali si svolge mediante supervisioni, il cui scopo è, nel breve periodo, di porre rimedio ad eventuali carenze dei controlli ufficiali attraverso la verifica dell'efficacia degli stessi, mentre nel medio/lungo termine, lo scopo è quello di migliorarne il livello di efficacia attraverso attività di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

supporto, quali la formazione e/o l'affiancamento, al fine di concorrere al raggiungimento sul territorio regionale di un elevato ed omogeneo livello di efficienza ed efficacia dei controlli ufficiali.

Inoltre, le Autorità Competenti locali rendicontano le attività svolte all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, che a sua volta inoltra al Ministero della Salute i dati di propria competenza per l'elaborazione della relazione annuale sulle attività e per la pianificazione delle attività del nuovo anno. Per determinati flussi informativi, le ASSL alimentano direttamente i sistemi informativi nazionali di settore, registrando i dati riguardanti i relativi controlli e la gestione di eventuali non conformità. La verifica del corretto svolgimento dell'attività (in senso qualitativo) e della corrispondenza tra l'attività svolta e quella prevista (in senso quantitativo) è realizzata sia a livello regionale che locale. Le azioni correttive, sia in riferimento a eventuali criticità osservate nella gestione e nello svolgimento delle attività, sia riguardo alle non conformità rilevate, sono realizzate attraverso riunioni tecniche a livello locale e/o regionale, al fine di evidenziare e modificare procedure e situazioni disallineate con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale. Nel corso degli audit previsti ai sensi della richiamata Determinazione dirigenziale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 712 del 01.7.2016, relativa a "*Procedura per l'esecuzione degli audit di cui all'art. 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 882/2004 sul Sistema Sanitario Regionale*", l'Autorità Competente regionale verifica il trattamento e la gestione delle non-conformità.